



Il Corriere del Commercialista

IL MAGAZINE

online



INDICE

Corriere del Commercialista

è la rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli



In copertina "Il Museo di Mineralogia dell'Università Federico II di Napoli". Per gentile concessione della guida "Napoli insolita e segreta", edizioni Jonglez. Foto di Fernando Pisacane.

04

La centralità strategica dell'imprenditorialità nella gestione del rilancio del Paese

Roberto Vona

06

Presentato il bilancio sociale 2016-2019 dell'ODCEC di Napoli

Mauro Sciarelli

08

Il condono non è sempre sinonimo di evasione fiscale

Giuseppe Pedersoli

11

Nuovi scenari per "Resto al Sud"

Liliana Speranza

13

Al via gli incentivi per 'Macchinari Innovativi'

Marilena Nasti

15

Registri tenuti in modalità elettronica'

Vincenzo Tiby

17

**Le criptovalute, il trattamento fiscale,
il monitoraggio: appunti di lavoro
per provare a fare chiarezza**

Paolo Longoni

24

I fattori ESG ed il rischio di credito

*Eugenio Alaio
Mario Bowinkel*

31

**Il processo tributario è un baluardo
giurisdizionale del nostro ordinamento**

Eduardo Maria Piccirilli

33

**Il marketing mix e le ragioni di attualità
per la gestione dello studio professionale**

Giovanni Tomo

36

Collaborazioni sportive

Vincenzo Alliegro

La centralità strategica dell'imprenditorialità nella gestione del rilancio del Paese

a cura di **Roberto Vona**

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Università Federico II di Napoli



In questi mesi di emergenza sanitaria i pensieri sono stati catturati anche dalle preoccupazioni per il lavoro, per le difficoltà economiche di tantissimi italiani, gravemente esposti al rischio di perdere l'autosufficienza, già profondamente incrinata da lunghissimi anni di crisi. Improvvisamente, con una velocità inimmaginabile, la diffusione della pandemia ha costretto tutti i governi del mondo ad

adoptare potenti misure restrittive della libertà di movimento individuale e inibitorie dell'azione vitale della gran parte delle strutture aziendali, sconvolgendo d'un tratto tutte le consolidate "routine" competitive e il profilo di rischio delle iniziative imprenditoriali di mercato, destabilizzate dall'imponderabilità degli scenari economici e geopolitici di riferimento dell'immediato futuro.

Ora bisognerà affrontare l'eccezionale complessità del percorso di rilancio, che dovrà riuscire nella delicata quanto necessaria opera di bilanciamento selettivo delle politiche di sostegno pubblico straordinario.

Nel farlo bisognerà dare fiducia al talento creativo che caratterizza l'imprenditorialità e al profilo etico degli imprenditori, che non possono trascurare gli interessi compositi delle ampie collettività con le quali interagiscono e delle quali si alimentano. Naturalmente pronti e adeguatamente attrezzati sul piano tecnico per intervenire compatti come sistema Paese, con fermezza, tempestività e massima severità nei casi in cui si riscontrino devianze e speculazioni. Tentazioni pervasive e, purtroppo, già profondamente e diffusamente radicate nel tessuto sociale italiano, che richiedono strumenti e sinergie istituzionali nelle azioni di contrasto sempre più evolute e potenti. Certamente tutte le imprese avranno bisogno innanzi tutto di tempo. Per molte attività il fatturato perso non sarà recuperabile e, molto probabilmente, la ripresa troverà ostacoli e rallentamenti nelle limitazioni alla mobilità e nel permanere delle insicurezze.

In ogni caso, per tutte le imprese si è registrato un aumento dei costi di gestione e un peggioramento significativo della





produttività per effetto delle disposizioni di distanziamento sociale. Gli impatti di queste perdite di efficienza hanno effetti differenziati sugli equilibri di bilancio e percorsi evolutivi diversi a seconda delle modalità in cui si assestano le decisioni internazionali in merito ai provvedimenti di “lockdown” e le tensioni geopolitiche e finanziarie in atto, colpendo in modo particolare le realtà aziendali meno capitalizzate.

Dicevamo poc'anzi della necessità di garantire **tempo** alle imprese e agli imprenditori; si tratta, infatti, di una risorsa molto preziosa, non meno importante del soccorso finanziario e delle misure di ristoro delle spese e delle facilitazioni fiscali. Il tempo è necessario e prezioso per trovare la lucidità necessaria per ragionare ed esplorare più a fondo la complessità della crisi, per individuare nuove strategie e percorsi di sviluppo compatibili con le mutate condizioni di contesto, per riorganizzare e ammodernare la “macchina” aziendale alla ricerca di nuove e più sfidanti efficienze.

Ma un “congruo” tempo è assolutamente irrinunciabile per porre un argine istituzionale ai pericoli derivanti dagli scossoni delle tensioni finanziarie innescate dalle difficoltà di riavvio delle attività di produzione e di vendita, che espongono anche le aziende sane e competitive al rischio di essere risucchiate nel vortice delle procedure concorsuali, causando danni esiziali ed irreversibili per il Paese. Una prospettiva agghiacciante, che finirebbe per estromettere imprenditori qualificati ed onesti dal governo delle proprie aziende, lasciate in balia di procedimenti di certo non progettati per garantire un efficace percorso di rilancio economico.

Oltre al tempo e alla preziosa iniezione di **fiducia**, le imprese avrebbero bisogno di profonda **vicinanza istituzionale**. Que-

sto percorso di avvicinamento strategico aiuterebbe certamente a valorizzare in fase attuativa le tante ed importanti misure di aiuto approntate dal Governo, apportando informazioni empiriche essenziali per calibrare, integrare e dettagliare ulteriormente il già robusto armamentario di azioni da implementare.

Si potrebbero destinare, ad esempio, maggiori energie agli incentivi alla ricapitalizzazione, ai programmi di rigenerazione urbana, al rilancio delle vocazioni industriali assopite da anni di delocalizzazioni di massa, alle straordinarie opportunità dell'economia circolare. Si potrebbero anche circoscrivere in modo chirurgico le partecipazioni a fini strategici dello Stato al capitale privato aziendale, liberando risorse preziose da destinare al co-finanziamento e all'incentivazione fiscale di speciali fondi di investimento a spiccata propensione verso le sfide imprenditoriali del futuro; iniziative alimentate in larga parte da capitale frutto del risparmio privato, gestite da esperti di management dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

In conclusione, la gravità e la brutalità dei teatri di guerra che stiamo affrontando richiedono uno speciale reclutamento di “combattenti” tra gli imprenditori di maggiore successo. In Italia fortunatamente abbiamo un tessuto produttivo ricco di imprese sane e di avanguardia, in tutti i territori; imprese provate dalle crisi di questi anni e di questi mesi di pandemia, ma pronte a dare il proprio contributo di pensiero, di esperienza e di azione alla ricostruzione e al rilancio dell'economia italiana, con il sostegno indispensabile delle risorse pubbliche, ma con l'energia, la professionalità, l'attitudine al rischio e i capitali agiuntivi che qualificano la migliore libera iniziativa aziendale privata. ■

Presentato il bilancio sociale 2016-2019 dell'ODCEC di Napoli

a cura di **Mauro Sciarelli**

Ordinario di Economia e gestione delle imprese della Federico II di Napoli.



Lo scorso 11 marzo è stato presentato il bilancio sociale 2016-2019 dell'Odcec di Napoli che ha la *funzione di rendicontare le attività ad impatto economico, sociale ed ambientale ai diversi stakeholder, secondo una prospettiva allargata sia sotto il profilo della platea dei destinatari, che sotto quello della dimensione composita ed integrata della performance*. Ancora una volta l'ODCEC di Napoli, tra i primi in Italia, ha ritenuto prioritario questo processo di rendicontazione sociale ai suoi stakeholder. Un gruppo di lavoro volontario - che ho avuto il piacere di coordinare - è stato a tal fine attivato, con il supporto **prezioso ed amichevole del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni della Federico II di Napoli e della Deloitte**. In questi anni numerose sono state le iniziative ad elevato impatto sociale e culturale, che hanno

ulteriormente testimoniato il ruolo propulsivo che l'Ordine riveste per la società civile e per il territorio. Il documento, presentato in forma estremamente semplificata e con un editing che ne facilita la leggibilità, oltre a fornire un'illustrazione sintetica della governance e dell'organizzazione, dei valori e delle strategie e politiche affrontate nel periodo analizzato, ricostruisce la mappa degli stakeholder. Si distingue tra stakeholder interni, gli organi che a vario titolo partecipano o collaborano al processo di governo, ed esterni, a cui, direttamente o indirettamente, sono rivolti i servizi e le attività dell'Ordine. Oltre a rendicontare la distribuzione del valore aggiunto, il bilancio elenca le tante iniziative rivolte agli stakeholder ed alla comunità, focalizzando poi l'attenzione su alcuni di essi: la sartoria artigianale con la casa circondariale femminile di Pozzuoli,





l'iniziativa a favore di non vedenti ed ipovedenti, il progetto professionisti nelle scuole, il progetto "ben essere" per la prevenzione sanitaria degli iscritti o la creazione della rete dei professionisti. L'analisi della soddisfazione, dell'uso dei servizi e della percezione rivolta agli stakeholder considerati primari (i Dottori Commercialisti iscritti, i Tirocinanti, il Personale) - che in questa edizione ha visto un significativo aumento del tasso di risposte ricevute - evidenzia, oltre ad un gradimento diffuso e consistente per i servizi forniti, anche una crescente sensibilità verso questo strumento di rendicontazione. Accogliente, socializzante, supportiva e qualificante è la percezione dell'immagine dell'Ordine per i propri iscritti. Il tema delle pari opportunità, valore ritenuto prioritario dall'organo di governo dell'Ordine, trova ampio spazio nell'ultima sezione

del documento, dove è stato inserito il bilancio di genere. Il bilancio sociale, come è noto, non è solo un consuntivo, ma anche un documento programmatico di comunicazione agli stakeholder delle linee di indirizzo per il miglioramento della funzione sociale e dello stesso processo di rendicontazione. In questa prospettiva, a conclusione del rapporto, si sottolinea l'esigenza per il futuro di puntare allo sviluppo di iniziative orientate alla sostenibilità ambientale (risparmio energetico, smaltimento rifiuti, ecc.), all'engagement degli stakeholder, ad una più efficace comunicazione sui servizi offerti che non vengono utilizzati dagli iscritti, all'affinamento del processo di rendicontazione sociale e di valutazione di impatto, oltre all'esigenza di migliorare la partecipazione del genere femminile alla governance dell'ODCEC di Napoli. ■



Il condono non è sempre sinonimo di evasione fiscale

a cura di **Giuseppe Pedersoli**

Dottore Commercialista



Introduzione

Chi ritiene che lo strumento del condono fiscale sia un'invenzione relativamente recente, frutto della creatività dei politici italiani, si sbaglia. Da un'elementare ricerca in internet, fonte: wikipedia, viene fuori una notizia a dir poco strabiliante: nel 118 D.C., l'imperatore Adriano (Publio Elio Traiano Adriano, per la precisione) per conquistarsi la simpatia dei cittadini dell'Impero, cancellò tutti i debiti fiscali accumulatisi nei precedenti sedici anni. La storia racconta di circa 900 milioni di sesterzi, a cui Adriano rinunciò. E non c'erano l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Equitalia e altri enti ad emanare circolari, chiarimenti, a organizzare webinar e convegni. Con un colpo di spugna, l'Imperatore cancellò tutti i debiti erariali dei cittadini dell'Impero Romano, fino alle province più lontane. Tanti secoli dopo, nel 2021, non abbiamo più l'Imperatore ma il Premier, il "primus inter pares" tra i ministri del Governo, per utilizzare un'espressione che faccia da traino al Sacro Romano Impero. Il "Primus inter pares" Mario Draghi, presidente del consiglio italiano, ha quasi restituito dignità alla parola, precisando che si tratta di un condono, del quale a breve esamineremo perimetro e requisiti per l'accesso. Ma la sensazione, la percezione è netta: il condono è considerato un regalo agli evasori fiscali, una modalità per restituire legalità a precedenti comportamenti illeciti. La partita, in Italia, diventa politica: i partiti del centro sinistra si oppongono fermamente a qualsiasi tipo di condono, quelli del centro destra, invece, ritengono che in questo periodo di pandemia mondiale, che ha effetti (disastrosi) sull'economia, si debba concedere agli italiani la possibilità di rimettersi in carreggiata anche cancellando (alcune) cartelle esattoriali. Su una rivista che si chiama "Corriere del commercialista", a modesto parere di chi scrive, si deve


avere il coraggio anche di esporsi a critiche e di affermare che è arrivato il momento di chiarire che non tutti quelli che hanno cartelle esattoriali da pagare sono necessariamente evasori fiscali. Dai sesterzi dell'Impero agli euro dell'Unione Europea sono cambiate tante cose. È giunto il momento di chiarirlo. Premettendo che in questa sede si discute di condono fiscale e, che quindi, si tralascia l'analisi del condono edilizio e di tutte le altre possibili sanatorie, "scudo fiscale" compreso, proviamo a dare un significato alle parole. Il condono è un provvedimento con il quale i cittadini possono ottenere l'annullamento di un importo da pagare. Questo annullamento può essere totale, parziale, ottenibile in modo automatico o pagando una quota di quanto dovuto all'erario. L'art. 4 del "Decreto Sostegni", ad esempio, recita: "automaticamente", ma sull'avverbio torneremo a breve. In altre parole, chi deve versare denaro - a vario titolo - allo Stato italiano, si vede sollevato dall'obbligo, fermo restando che devono sussistere i requisiti previsti dalla legge e che alcuni importi non possono essere condonati (come ad esempio aiuti di stato da restituire e quant'altro). Ma perché, periodicamente, lo Stato ci propone un condono (anche se ogni volta ci viene precisato che sarà l'ultimo, che di condoni non ce ne saranno più)? Le ragioni sono almeno tre. La prima è ... la ragion di Stato, anzi di cassa: dammi, che so, 100 euro piuttosto che i 1.000 che devi e azzeriamo la partita. In questo modo si dribblano - chiedo scusa per il termine calcistico - ricorsi in commissione tributaria dall'esito spesso imprevedibile (ma questo sarebbe un argomento da affrontare), discutibili procedure esecutive da parte dell'Agente della Riscossione, pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche. Pochi, maledetti e subito e ... il Ragioniere Generale dello Stato è contento. La seconda motivazione è: concedere un attimo di respiro agli italiani in difficoltà. Lock down, zone rosse, chiusure, divie-

ti: lasciando agli esperti i commenti scientifici sul covid 19, è innegabile che moltissime attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, di servizi, siano in crisi. Si dice che molte sono destinate alla chiusura definitiva. Soldi per bonus e sostegni non ce ne sono poi tanti, ed ecco quindi il condono, che così tradurrei: “Siete in difficoltà, vi azzerò i debiti pregressi, adesso provate a rialzarvi e a salvare le vostre imprese, le vostre professioni”. Il terzo motivo, che a mio giudizio è il primo, è quello di cancellare tutti gli errori, i ritardi, le omissioni di Agenzia delle Entrate Riscossione – Equitalia e degli altri agenti della riscossione. Negli archivi informatici degli “esattori” giacciono ruoli, cartelle, documenti che molto difficilmente sarebbero portati all’incasso materiale. Il condono voluto dal Governo Draghi è anche una vera e propria pulizia di documenti, cartacei e digitali, che ingolfano l’attività degli “esattori”. Lo comprenderemo meglio analizzando il raggio d’azione di quest’ultimo condono.

Il perimetro del condono – agevolazioni e concessioni anche all’Agente della Riscossione – Le perplessità del contribuente

Il Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 – Decreto Sostegni, all’art. 4, comma 1, inizia a regolamentare una serie di sospensioni e proroghe delle attività dell’Agente della Riscossione che non sono oggetto della presente analisi. Ci si limita, pertanto, a dire che alcuni versamenti da rateazione o rottamazione sono rinviati e che la notifica delle cartelle riprenderà il 2 maggio 2021. È al comma 4 del suddetto art. 4 che viene chiarito in che termini e in che misura si può parlare di condono: “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro (...) affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni (...) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Entro 30 giorni (quindi entro il 22 aprile) saranno stabilite le modalità operative”. La prima parola che si deve contestare è la seconda del comma

4: “automaticamente”. Se gli “aspiranti al condono” non devono superare il reddito imponibile, nell’anno d’imposta 2019, di 30.000 euro, delle due l’una: o l’Agenzia delle Entrate stringerà un rapporto di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, fornendo i dati delle dichiarazioni anno d’imposta 2019 per tutti i contribuenti interessati (e non oso accennare a problemi di Privacy, nel caso) oppure gli interessati dovranno produrre le suddette dichiarazioni. Nella seconda ipotesi, non può certamente parlarsi di meccanismo automatico. Ma c’è un’altra osservazione: quella dell’anno preso a riferimento. Se davvero il condono fosse uno strumento, seppur eccezionale, per aiutare i contribuenti in difficoltà ad uscire dall’emergenza economica, l’anno di riferimento avrebbe dovuto essere il 2020. La pandemia, è noto a chiunque, si è diffusa nel 2020, non nel 2019. Si tratta di scelte soltanto apparentemente marginali. Sono invece sostanziali, se davvero si vogliono aiutare gli italiani in difficoltà economica. Dal piccolissimo della mia posizione personale, “condono” dovrebbe significare: azzeriamo tutto e ricominciamo. Anche chi ha commesso uno o più errori, che abbia una seconda chance. Non si può essere perseguitati a vita dal Fisco (e uso per rispetto la “F” maiuscola). Ma ci sono altri aspetti critici. Ad esempio, l’iscrizione a ruolo dal 2000 al 2010. Siamo, al momento di stampa e divulgazione della rivista che ospita questo articolo, nel 2021. Mi sembra paradossale, se il lettore è mediamente un “tecnico”, ripercorrere l’iter legislativo che avrebbe consentito a chiunque di rottamare, rateizzare, condonare e un altro verbo infinito lo aggiunga chi legge, le cartelle di pagamento iscritte a ruolo (ma anche notificate) fino al 2010. Tutti sanno che la “cartella” (al di là degli atti “imposesattivi”) mediamente viene notificata (sempre se correttamente notificata) due o tre anni successivi al periodo d’imposta in cui sarebbe stata commessa la violazione. Spiegatevi perché, quindi, un contribuente dovrebbe preoccuparsi per una richiesta, ricevuta (notificata) nel 2021, relativa a una presunta omissione o violazione o quello che volete, del 2009, 2008, 2007 o addirittura precedente. In altre parole, se a chiunque verrà notificata, dal 2 maggio 2021, una cartella o atto equivalente per una “questione” relativa a undici (dodici, tredici anni prima) perché l’interessato dovrebbe preoccuparsi? Un discreto, nemmeno eccellente tributarista, riuscirebbe a fare annullare la pretesa senza troppe difficoltà. A meno di “atti interruttivi”, di cui dubito, per le ragioni esposte di seguito.



Il vero condono è un regalo all'Agente della Riscossione

Il vero "titolo" del paragrafo dovrebbe essere: "quello che i commercialisti non dicono". Nei commi dal 5 all'11 dell'art. 4 ci sono le reali motivazioni del provvedimento. Si tratta di questioni spesso tralasciate dai commercialisti che, per ovvie ragioni, curano gli interessi dei propri clienti e non di chi è preposto ad incassare. Ma in un'analisi del provvedimento non è possibile trascurare questi aspetti. Tutte le "manchevolezze", le omissioni, diciamo pure: gli errori commessi dall'agente della riscossione, sono "perdonati" ma soprattutto ... rimborsati. Dal discarico ed eliminazione dalle scritture contabili per gli enti creditori alla sospensione di tutti i termini di prescrizione, dal rimborso delle spese di notifica alla "revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi, dalle omissioni a vario titolo al rimborso degli oneri sostenuti previsti dall'art. 42 del decreto, tutta la redazione del decreto sembra una concessione agli agenti della riscossione. Pur con tutta la comprensione del le difficoltà di chi per ruolo istituzionale è tenuto ad incassare per conto terzi, questo condono del Governo Draghi sembra più favorevole a chi deve incassare che a chi deve pagare.

Conclusioni

Gli hanno cambiato nome tante volte, pur di non chiamarlo col nome suo. Definizione agevolata, pace fiscale, rottamazione, chiusura liti pendenti e ne manca qualcuno. Ma tutti sanno che si dice: "condono". Ogni volta che lo propongono, si vergognano persino di ammettere che di tratta di un condono. Ma è un approccio sbagliato. Anche il neo premier Draghi se n'è convinto e lo ha finalmente chiamato come si deve: "condono". Ma il Presidente solo nella forma, ha fatto bene. Nella sostanza di buono c'è ben poco, come chiarirò. Papa Francesco (sì, proprio lui) in un'udienza coi partecipanti al congresso mondiale dei commercialisti, nel 2014, disse, nell'ambito di un più ampio discorso: "Dietro ogni carta c'è una storia".

https://st.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-11-15/dietro-ogni-carta-c-e-storia-volto--095317_PRN.shtml

Per questo, quando al Governo ci sono tutti dipendenti di lusso, tremo. Sono persone che ogni mese (massimo rispetto, se lo sa-



ranno sicuramente meritato) percepiscono stipendi e indennità di migliaia e migliaia di euro, abituati ad inserire nei rimborsi spese al datore di lavoro anche il più modesto degli scontrini. Non potranno mai calarsi a fondo nel dramma e nell'equilibrio quotidiano precario di chi ha una partita Iva. Canone di locazione, dipendenti, collaboratori, utenze, spese di gestione spese familiari, mutuo. Il timer, anzi il "tassametro", non si ferma con un Dpcm. E non mi riferisco soltanto agli imprenditori, ma anche ai professionisti. Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri combattono da un anno con una clientela che vuole farsi assistere ma non ha i soldi per pagare le parcelle. Le udienze, in qualsiasi tribunale, sono spesso rinviate o tenute senza la presenza dei professionisti, con esiti purtroppo negativi per le parti perché manca il contraddittorio. Utilizzo un termine sdoganato nel 2012 dall'Accademia della Crusca: "cazzimma".

<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/che-cos%C3%A8-la-cazzimma/751>

Si legge una cazzimma nelle sentenze mai vista prima. Il diritto è il diritto, per l'amor del cielo. Ma spesso c'è un filo sottile che separa l'accoglimento del ricorso dal rigetto. E quel filo è quasi sempre teso contro il contribuente, contro il cittadino, come se questa pandemia nei tribunali non fosse arrivata (lo dicono le statistiche sulle sentenze). Sbagliare una dichiarazione, considerare deducibile un costo che secondo l'Agenzia delle Entrate è invece indeducibile o "non inerente", è un attimo. Inutile tediare il lettore con tanti esempi tecnici. **La sintesi è: la cartella che ti arriva da "Equitalia" - "Riscossione" non è sempre il frutto di un'evasione fiscale.** Può anche essere la conseguenza di un errore commesso in perfetta buona fede. E il figlio testa "calda" che ti fa arrivare migliaia di euro da pagare per infrazioni al codice della strada che sì, poteva evitare, ma tu lo scopri dopo anni con una cartella che è d'importo pari ad un anno del tuo reddito? Magari per un autovelox piazzato ad arte da un Comune in Costiera che deve fare cassa? Ne vogliamo parlare? O magari sanzioni per versamenti effettuati in ritardo perché chi doveva pagarti (magari un ente pubblico) lo ha fatto a sua volta in ritardo? Il dipendente al Governo o anche quello che sta leggendo, lo sa che se paghi un giorno oltre la scadenza ultima i contributi Inps per un collaboratore, per te stesso, la sanzione è del 100 per cento? E lo sa che misteriosamente, per l'Inps, MAI è stato introdotto lo strumento utilissimo del "ravvedimento operoso"? Certo, poi c'è l'evanescente vero, ma è tutta un'altra storia. Non so perché i commercialisti, gli avvocati tributaristi e i consulenti del lavoro (ma quelli "veri", quelli che lavorano in trincea) mai sono ascoltati da chi scrive norme di cui nulla sa, per quanto riguarda l'aspetto pratico. Altrimenti a parametro di quest'ultimo (finto) condono non avrebbe inserito il reddito 2019, ma quello 2020. Nel 2019 la pandemia non c'era. Qualcuno poi mi spieghi perché si rottameranno (alcune, quelle fino a 5.000 euro) cartelle iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2010. Chi non se n'è preoccupato fino ad oggi, perché dovrebbe farlo adesso? È tutto prescritto. Insomma, sono disposto ad ammettere che sto facendo un'apologia del condono. Almeno parziale. Ma apriamo un dibattito. Si può sbagliare, senza tuttavia essere crocifissi a vita (economicamente). Pure chi va in galera ha diritto a uno sconto della pena. Il condono, ma quello vero, non il condono farlocco che ci stanno proponendo, non è un peccato mortale. Anche se mi aspetto la lapidazione da parte di chi è lavoratore dipendente. Non potrà mai capire fino in fondo il popolo delle partite Iva. ■

Si aprono nuovi scenari di intervento per lo strumento agevolativo
"Resto al Sud": con la legge di Bilancio 2021, beneficiari anche agli under 56

Nuovi scenari per "Resto al Sud"

a cura di **Liliana Speranza**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Napoli



Ampliata la platea dei beneficiari dopo il provvedimento inserito nella Legge di Bilancio 2021

Novità introdotta dall'art. 1, co. 171 della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020)

Resto al Sud incentivo introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 91/2017 al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno amplia la platea dei beneficiari e si rivolge agli imprenditori fino a 55 anni d'età. È questa la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, che ha innalzato il precedente limite di 45 anni, rappresenta una opportunità per coloro che hanno perso lavoro per la crisi pandemica, ed a causa dell'età potrebbero avere dei problemi di reinserimento, con ripercussione nella vita familiare e sociale. Uno strumento che nel corso del tempo si è aperto alle libere professioni, agli under 45 e poi 55, con maggiore incidenza del fondo perduto fino al 50%, rappresenta una opportunità concreta all'attuale periodo di crisi. Resto al Sud, con una dotazione di oltre 1,2 miliardi di euro, è operativo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

La misura ha come da sempre, l'obiettivo di far avviare iniziative imprenditoriali per la produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, per la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, e nel settore turistico, con esclusione delle attività agricole e di commercio.

Con il decreto Rilancio è stato aumentato il fondo perduto e il finanziamento massimo, confermato il contributo liquidità novità introdotte dal 19 luglio 2020. In particolare, per le iniziative svolte in forma individuale, il finanziamento massimo

passa da 50.000 a 60.000 euro (art. 245 bis) per tutte le iniziative il contributo a fondo perduto passa dal 35% al 50% delle spese ammissibili il finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi passa dal 65% al 50%. Inoltre le imprese finanziate con Resto al Sud possono ottenere, al completamento del loro progetto, un ulteriore contributo a fondo perduto, 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale 10.000 euro per ciascun socio, fino a un massimo di 40.000 euro, per le società. Il finanziamento, viene concesso da istituti di credito in base alle modalità ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 91/2017 assistito da un contributo in conto interessi erogato dal soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI. In seguito a tali modifiche i finanziamenti possono arrivare fino a: 60.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione esercitata in forma individuale e 200.000 euro per le società composte da quattro soci. Il finanziamento bancario è rimborsato entro 8 anni dall'erogazione, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.





Possono accedere per le imprese coloro che hanno costituito un'impresa dopo il 21/06/2017 o che stanno per costituire un'impresa, non sono già titolari di altre attività d'impresa e non hanno un lavoro a tempo indeterminato. Per i liberi professionisti, possono accedere coloro che non risultano titolari di partita iva movimentata nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.



I progetti devono prevedere spese sostenute dal soggetto beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi che rientrano nelle seguenti categorie:

a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria nel limite massimo del **30%** del programma di spesa, **b)** macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, **c)** programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, **d)** spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa. Le domande devono essere presentate esclusivamente online e la valutazione è in ordine cronologico entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Questo strumento negli ultimi tre anni ha ricevuto 18.516 domande con 7.035 progetti di startup o di sviluppo d'impresa approvati, per 481 milioni di euro di investimenti attivati e una ricaduta lavorativa pari a 26.600 nuovi occupati. Il record assoluto si è registrato a dicembre 2020 con 1.059 progetti presentati. Importante anche la ricaduta in termini di imprenditoria femminile circa il 41% di imprese beneficiarie e di occupazione con 8.410 euro di contributo medio per ciascun nuovo occupato. I prestiti già concessi alle imprese dalle banche a seguito della approvazione dei progetti ammontano a 208 milioni di euro, con erogato per 257 milioni di euro.

Con l'innalzamento del limite di età "Resto al Sud" va oltre la vocazione originaria di strumento a supporto dell'autoimprenditorialità giovanile che intendeva anche contrastare la fuga dei cervelli, divenendo una misura accessibile anche per coloro potranno reinvestire le esperienze e le competenze, maturate nel corso della loro vita professionale e lavorativa, in progetti di impresa di qualità. ■

Al via gli incentivi per 'Macchinari Innovativi'

a cura di **Marilena Nasti**

Presidente della Commissione Sport
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli



Opportunità per le imprese da parte del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono bastati pochi interventi del Mise nelle ultime settimane, per trasformare il mese di aprile, in periodo particolarmente proficuo in termini di nuovi incentivi alle imprese.

Dalla nuova legge Marcora a favore delle cooperative, passando per i recentissimi provvedimenti in favore di giovani, donne ed imprese culturali, fino ad arrivare al bando del mise con contributi a favore delle imprese che investono in macchinari innovativi.

Una ventata di speranza quindi perché, se è vero che la pandemia ha provocato uno dei più grandi disastri della storia moderna, come tutte le calamità, sta ridisegnando nuove traiettorie, lungo le quali dobbiamo incamminarci tutti, imprese, professionisti e governi per riposizionarci e puntare a nuovi modelli di business.

Secondo le stime del CED – Centro Economia Digitale ogni euro investito su settori ad alta tecnologia genera un effetto moltiplicatore pari ad euro 2,4 nel resto dell'economia; a questo punta il governo italiano, mentre si appresta a completare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Fidiamoci, pertanto di questa valutazione tipicamente keynesiana, e prepariamoci ad affrontare la sfida.

Ecco perché nel nuovo scenario della finanza agevolata, quello dove l'impresa viene supportata con contributi in conto impianti (fondo perduto) e finanziamenti a tasso agevolato, le misure a bando contengono, ormai da tempo, premialità diffuse per investimenti in innovazione tecnologica. Non è un caso, è una necessità.


Arriva per le imprese del Sud, infatti, l'apertura del secondo sportello del bando "Macchinari Innovativi" promossa dal

Ministero dello Sviluppo Economico che ha pubblicato il decreto direttoriale 26 marzo 2021 definendo i termini di apertura del secondo dei due sportelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 per la presentazione delle domande di agevolazione.





Questa interessante opportunità è riservata, esclusivamente, ai programmi di investimento che saranno realizzati, nei territori delle regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**. Investimenti che, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o la transizione dell'impresa



verso il paradigma dell'economia circolare, siano in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell'impresa nello svolgimento dell'attività economica, mediante **l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali**.

Interessante la dotazione finanziaria, considerando che vengono finanziati progetti attivati in sole cinque regioni del Sud Italia, e che ammonta a **euro 132.500.000,00**.

Beneficiari dell'agevolazione sono le micro, piccole e medie imprese (PMI), i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali, nonché le reti di impresa.

Attività economiche ammesse: manifatturiere e servizi

Attività economiche escluse: siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture.

Le spese ammissibili devono riferirsi a **macchinari, impianti e attrezzature** strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché **programmi informatici e licenze** correlati all'utilizzo dei già menzionati beni materiali.

Le agevolazioni concedibili consistono in:

Contributo in conto impianti (35%) e del finanziamento agevolato (40%) fino ad un massimo del 75%. Le agevolazioni sono articolate in relazione alla dimensione dell'impresa:

- **Micro e Piccole imprese** ricevono un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;
- **Medie imprese** ricevono un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.

Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di sette anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni.

I programmi di investimento ammissibili devono:

- prevedere spese non inferiori a **euro 400.000,00** e non superiori a **euro 3.000.000,00**.
- essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;
- prevedere l'acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la **trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa e/o** di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il **processo produttivo più sostenibile e circolare**.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Il decreto direttoriale 26 marzo 2021 definisce i termini di apertura del secondo dei due sportelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e precisamente:

- A) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del **13 aprile 2021**;
- B) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del **27 aprile 2021**. ■

Registri tenuti in modalità elettronica

a cura di **Vincenzo Tiby**

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli



L'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente le regole

Con risposta 236/E pubblicata lo scorso 9 aprile, l'Agenzia delle Entrate delinea i confini tra corretta tenuta e conservazione elettronica dei registri contabili. Con interpello notificato ai sensi dell'art. 11 comma 1 Legge 27 luglio 2000 n°212, avente per oggetto "Tenuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti", l'istante chiede la possibilità di rendere operativa la semplificazione amministrativa, introdotta dall'art. 12-octies del DL 34 del 30 aprile 2019, relativo alla tenuta dei registri contabili su sistemi elettronici e specificatamente chiede di poter evitare la conservazione degli stessi, senza procedere all'apposizione di marca temporale e firma digitale. Chiede inoltre quale sia la corretta modalità di assolvimento dell'imposta di bollo da corrispondersi a mezzo modello F23 o apposizione contrassegno in base al numero di pagine, o a mezzo modello F24, in funzione del numero di rilevazioni.

Il contribuente/istante ritiene, in sintesi, di poter utilizzare il proprio software contabile anche per formare gli archivi elettronici contenenti i libri contabili e di poter evitare marca temporale e firma digitale, considerando il comportamento coerente ed in linea sia sotto il profilo civilistico che tributario. L'istante sulla base del predetto assunto procederebbe all'assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F24 sulla base del numero di registrazioni contabilizzate.

Specificatamente la tipologia di documenti evidenziati è la seguente:

- Fatture clienti;
- Fatture fornitori;
- Registri IVA;
- Liquidazioni IVA;
- Registro beni ammortizzabili;
- Libro di magazzino;
- Libro giornale.




L'Agenzia risponde, asserendo che l'intervento richiamato non modifica le norme in materia di conservazione, con specifico riferimento ai documenti informatici fiscalmente rilevanti, tra i quali: libro giornale, libro degli inventari, scritture ausiliarie ai fini della rilevazione degli elementi reddituali e patrimoniali, scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili, registri prescritti ai fini IVA. In particolare modo, con specifico riferimento al DM 17 giugno 2014, ricorda che ai fini dell'efficacia probatoria dei documenti informatici, rilevanti ai fini tributari, risulta necessario il riscontro dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, nel rispetto di quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, dal codice civile e dalle altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità. Tra l'altro, il DL 41 del 22 marzo scorso (rif.art.5 comma 16) ha di fatto prorogato al 10 giugno 2021, il termine ultimo per procedere alla corretta archiviazione dei documenti informatici, così come previsto dall'art. 7 comma 4 ter DL 357/94. Tale proroga si è resa necessaria tra l'altro, anche per venire incontro alle esigenze dei contribuenti, che non hanno aderito nei termini previsti (31/12/19), ai servizi di archiviazione elettronica dell'Amministrazione Finanziaria, per consentire l'automatismo del passaggio in conservazio-

ne sui server dell'Agenzia, delle fatture anno 2019. Su questo aspetto, abbiamo palesato più di una perplessità, in assoluto disaccordo sulla possibilità di non poter generare un automatico passaggio di file, per adesioni ex post, seppur nei termini previsti per l'archiviazione dei documenti contabili, costringendo professionisti e imprese al materiale upload di file formato xml, prelevati paradossalmente dagli stessi sistemi informatici dell'Agenzia. Ma della serie vuoi così colà dove si vuole ciò che si vuole e più non dimandar.

Ma ritornando alla risposta dell'Agenzia, in materia di assolvimento del bollo, si fa riferimento nuovamente al DM 17 giugno 2014, che prevede specificatamente l'utilizzo del modello di pagamento F24, codice tributo 2501, per i documenti archiviati in modalità sostitutiva, con utilizzo pertanto di marca temporale e firma digitale.

L'Agenzia ribalta completamente la soluzione proposta dall'istante, ribadendo la necessità di applicare correttamente la normativa in materia di archiviazione elettronica, esistente già prima del DL 34/19, con esplicito invito a non considerare l'approssimativo legislatore, che preso dalla smania di voler semplificare a tutti i costi, dimentica completamente un impianto normativo ben articolato a tutela del sistema economico nazionale. ■



Le criptovalute, il trattamento fiscale, il monitoraggio: appunti di lavoro per provare a fare chiarezza

a cura di **Paolo Longoni**

Dottore commercialista
Consigliere d'Amministrazione della Cassa
dei Ragionieri e degli Esperti Contabili



a cura di **Marco Longoni**

Consulente informatico & founder
di CryptoClubItalia

La definizione di moneta virtuale

Considerati gli svariati settori e le diverse finalità in cui sono impiegate oggi le Criptovalute, non esiste una definizione giuridicamente rilevante di valuta virtuale.

Le Criptovalute sono nate con l'obiettivo di stabilire una circolazione monetaria indipendente da Governi e Banche Centrali¹. Questi strumenti consentono la movimentazione, a livello

internazionale, in modo rapido, anonimo² e pressoché gratuito, di somme di danaro, anche consistenti.

² Forse più corretto è usare il termine *PSEUDONIMO* o *PSEUDO ANONIMO*. In realtà è largamente documentato e dimostrato come bitcoin e la stragrande maggioranza delle criptovalute NON SONO anonime, bensì pseudonime. La differenza è sottile ma chiara: in moltissimi casi è semplice associare una identità ad un indirizzo (i.e.: viene eseguito un deposito sulla piattaforma Binance, dove l'utente è registrato con KYC (*Know Your Customer*, sistema di identificazione del cliente); le informazioni sono a disposizione delle Autorità che vogliono consultarle; anche i prelievi da Binance contengono informazioni reperibili; di conseguenza è possibile risalire a tutte le transazioni eseguite sulla piattaforma associandoli ad una identità. Pochissime crypto sono veramente anonime e sono dette Privacy Coin. Monero (XMR) è la più nota. Rif: <https://www.elliptic.co/blog/bitcoin-transactions-money-laundering>. Aziende specializzate (fra esse la più nota è Chainalysis) studiano le transazioni delle blockchain, le de-anonimizzano e trasferiscono a pagamento queste informazioni a richiesta. Rif: <https://www.the-blockcrypto.com/genesis/38793/u-s-government-agencies-paid-nearly-10m-for-blockchain-analysis-led-by-irs-fbi-and-ice>

¹ "What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party."
- Bitcoin whitepaper, 2008, Pag 1: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Sono censite, ad oggi, sul sito Investing.com, 4.711 valute virtuali, ma il numero è in costante aumento; non è dunque al solo – e più noto – Bitcoin che in questo lavoro si fa riferimento, ma a tutte le valute virtuali generalmente definite “Criptovalute”. L'utilità delle valute virtuali non è solo quella di rappresentare un investimento finanziario, ma l'ambizione è quella di diventare una vera e propria moneta di scambio di beni e servizi. Aziende come Tesla e Ferrari accettano pagamenti con valuta virtuale; il circuito Mastercard ha annunciato che i possessori delle proprie carte potranno realizzare pagamenti utilizzando le valute virtuali, mentre è di questi giorni l'annuncio che Paypal, il notissimo sistema informatico di pagamenti e di servizi finanziari, rende disponibile il checkout cripto per tutti i clienti³.

Il segno, dunque che qualcosa stia cambiando e che forse, nel tempo, le valute virtuali raggiungeranno il loro obiettivo è forte. L'aspetto più importante, per comprendere il trattamento anche fiscale del fenomeno, è quello di provare a definire una natura univoca del termine Criptovalute, giuridicamente valida e inoppugnabile.

Per riuscire in questo intento è opportuno esaminare la funzione che, di volta in volta, le monete virtuali possono svolgere.

A seconda del contesto di riferimento in cui sono utilizzate, potrebbero presentare le caratteristiche proprie:

- Della moneta;
- Delle *commodities*;
- Dei titoli;
- Dei diritti di baratto;
- Del sistema di pagamento;
- Del bene immateriale;
- Della valuta estera.

³ <https://www.reuters.com/article/us-crypto-currency-paypal-exclusive-idUSKBN2BM10N>



Le cripto possono essere, inoltre, decentralizzate (in possesso della *community*) o centralizzate (in possesso di una azienda). Possono essere solo valore, o avere funzionalità *smart contract*. Quelle che supportano *smart contracts* possono a loro volta costituire strumento per far circolare altre cripto con infinite destinazioni di funzione. Sulle piattaforme DEX, ovvero *exchange* decentralizzati, gli utenti si possono scambiare due cripto provenienti da due *blockchain* diverse senza necessità di intermediari. Sulle piattaforme *smart contracts* sono nati anche sistemi di *Decentralized Finance* che consentono di prestare, prendere in prestito, fornire liquidità a chiunque, anche per importi poco rilevanti.

È noto che le economie moderne si basano sulla moneta fiduciaria, emessa da una Banca Centrale, universalmente accettata in cambio di beni e servizi.

L'accettazione della moneta si basa sul principio della consuetudine, ed anche sul fatto che gli utilizzatori sono confidenti che la moneta manterrà il valore nel tempo, sostenuta dalla banca centrale che la mantiene nella funzione di riserva di valore e ne garantisce i diritti correlati.

Al contrario, le monete digitali o Criptovalute sono state definite come una valuta non tradizionale, vale a dire diversa dalle monete con valore liberatorio.

In particolare, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha definito le Criptovalute una tipologia di “*moneta virtuale*” ovvero “*moneta*” alternativa a quella tradizionale, fondata sull'accettazione volontaria della stessa da parte degli operatori del mercato, senza quindi, un proprio corso legale. Possiamo dire, quindi, che si tratta di un sistema di valuta alternativo e decentralizzato.

Come avviene l'acquisto e la gestione delle criptovalute

L'acquisto di criptovalute avviene generalmente mediante l'iscrizione a piattaforme online (cd. “*exchange*”). Le piattaforme più note sono estere, la statunitense *Coinbase*, la sudcoreana *Upbit*, la cinese *Binance*, ma esistono anche alcune piattaforme italiane fra cui la *Conio*.

Queste piattaforme mettono a disposizione dell'utente un portafoglio elettronico (cd. “*wallet*”) che, una volta collegato ad un conto corrente bancario oppure ad una carta di credito consente lo scambio di valute virtuali tradizionali.

Lo scambio avviene sulla base di un tasso di cambio; è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EUR, così come è possibile scambiarle con dollari al relativo tasso di cambio, e comunque con qualunque valuta a corso legale.

Dopo l'acquisto le monete virtuali vengono detenute su tali portafogli elettronici e possono essere riconvertite in euro o utilizzate per effettuare pagamenti a favore di altri soggetti (anch'essi titolari di *wallet*) che le accettano come mezzo di scambio.

In alternativa, le criptovalute possono essere trasferite – per esigenze di maggiore sicurezza – ad un *wallet* privato, che ha le stesse funzionalità di un portafoglio elettronico gestito da un *exchange*, ma non permette di riconvertire in moneta legale (euro o dollari) le monete virtuali.

È chiaro dunque che le valute virtuali possono essere utilizzate sia come strumento di investimento per riserva di valore o speculazione che come mezzo di scambio per effettuare pagamenti, se accettate dalla controparte.

La possibilità di detenere le criptovalute in banche statunitensi

L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), l'agenzia federale che si occupa del controllo e della regolazione degli obblighi contabili delle banche USA, ha autorizzato gli istituti di credito americani a fornire servizi di custodia di criptovalute, inclusa la detenzione di chiavi crittografiche uniche, che possiamo assimilare alle password di accesso per gli utenti. Le valute virtuali sono quindi strumento ufficiale nelle banche statunitensi, anche se le banche stesse offrono il solo servizio di custodia, analogo a quello di una cassetta di sicurezza.

Rischi legati allo scambio di criptovalute

Le valute virtuali sono connotate da una certa mancanza di trasparenza e di chiarezza, in realtà come si è visto sopra più virtuale che effettiva, e dalla dipendenza totale dall'IT e dalle reti. L'anonimato degli attori coinvolti nel mercato porta con sé il rischio di movimentazioni non lecite, anche se, secondo <https://www.elliptic.co/blog/bitcoin-money-laundering> tutto sommato il fenomeno è numericamente molto contenuto sia rispetto al volume di scambio delle cripto che soprattutto rispetto al volume complessivo delle attività legate al riciclaggio mondiale. E inoltre, qualora un malintenzionato riesca a decifrare o comunque venga a conoscenza della crittografia privata o delle credenziali del proprietario di accesso ai *digital wallets*, potrebbe movimentare la valuta ed impossessarsene, senza nessuna garanzia di rifusione per la persona offesa. Ugualmente, nessun rimborso è previsto in caso di transazioni non autorizzate ovvero inesatte. Questo sia nell'indicazione dell'indirizzo digitale del beneficiario sia dell'importo trasferito. Un altro rischio importante legato all'utilizzo di moneta virtuale è quello legato ad un alto livello di volatilità. La moneta virtuale non è agganciata ad alcun valore di riferimento, è totalmente dematerializzata e questo determina una enorme volatilità del suo valore nel tempo, anche breve⁴.

La criptovaluta più nota: il Bitcoin


Bitcoin è una moneta elettronica nata nel 2009⁵ dall'idea di Satoshi Nakamoto, pseudonimo di una o più persone la cui identità non è nota.

Bitcoin non fa uso di un ente centrale; utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni. Viene utilizzata una crittografia per gestire gli aspetti funzionali come gli scambi, la generazione di nuova moneta e l'attribuzione di proprietà dei *Bitcoin*.

La rete *Bitcoin* consente il possesso e il trasferimento delle monete; i dati necessari a utilizzare i propri *Bitcoin* possono essere salvati su uno o più personal computer o dispositivi mobili, sotto forma di "portafoglio" digitale o "Wallet". I dati sono anche archiviati su carta, "paper wallet", o su specifici dispositivi hardware, "hardware wallet".

4 Tuttavia esistono sul mercato le "stable coins", come Tether (USDT), USD Coin di Coinbase e BUSD di Binance, e le materie prime tokenizzate, come PAX Gold (PAXG), che tendono a caratterizzarsi come criptovalute a bassa o nulla volatilità.

5 Il primo blocco della blockchain bitcoin è datato 3 gennaio 2009. Il creatore vi ha inserito questa frase dal Times di quel giorno: "Chancellor on brink of second bailout for banks".



In alternativa, gli stessi dati possono essere mantenuti presso terze parti che svolgono funzioni simili a una banca. In ogni caso, i *Bitcoin* possono essere trasferiti attraverso Internet verso chiunque disponga di un "indirizzo *Bitcoin*".

I *Bitcoin* contengono la chiave pubblica del loro proprietario che può essere definita come l'indirizzo.

L'intero 1 *Bitcoin* può essere suddiviso in 100.000.000 di sotto unità; 0,00000001 *Bitcoin* è anche denominato 1 Satoshi, ed è la quantità minima indivisibile di questa blockchain.

Quando un utente trasferisce della moneta ad un altro utente rinuncia alla sua proprietà aggiungendo la chiave pubblica dell'altro utente sulle monete in oggetto e firmandole con la propria chiave privata.

Trasmette poi queste monete in un apposito messaggio di "transazione", attraverso la rete *peer-to-peer*. I nodi della rete P2P validano le firme crittografiche e l'ammontare delle cifre coinvolte prima di accettarla.

La rete *Bitcoin* crea e distribuisce in maniera completamente casuale un certo ammontare di monete: all'incirca sei volte ogni ora la distribuzione va ai nodi che prendono parte alla rete in modo attivo, ovvero che contribuiscono tramite la propria potenza di calcolo alla gestione e alla sicurezza della rete stessa. L'attività di generazione di *Bitcoin* viene spesso definita come "mining", un termine che deriva dalle attività estrattive (*gold mining* = estrazione d'oro).

La circolazione delle monete virtuali

La circolazione delle Criptovalute e dei *Bitcoin* come mezzo di pagamento virtuale si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato.

Operatori che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi. riconoscono il valore di scambio indipendentemente da obblighi di legge, in virtù dei quali, invece, le monete tradizionali, hanno valore legale.

I *bitcoin* vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite il processo di *mining*. Lo scambio delle monete virtuali tra i vari utenti, operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un'applicazione software.

Gli utenti possono acquistare i *bitcoin* in cambio di valuta tradizionale o possono accettarli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

Esistono poi piattaforme *on line* che consentono lo scambio di *bitcoin* con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso di cambio, utilizzabili a fini speculativi come in una tradizionale Borsa Valori.

Le transazioni *Bitcoin* sono peraltro del tutto trasparenti al pubblico e chiunque può verificarle. Per farlo è necessario accedere ad un registro pubblico condiviso chiamato *Public Ledger*.



Ogni indirizzo viene classificato all'interno del *Public Ledger* mediante un codice alfanumerico ma tale codice digitale non è direttamente riconducibile al suo proprietario. Il registro è comunemente noto con il nome di *Block Chain*, poiché letteralmente composto da una catena di blocchi.

Ogni blocco archiviato nella *Block Chain* è ordinato cronologicamente e contiene l'insieme delle transazioni confermate dal *mining* in un preciso arco temporale.

Un Bitcoin, in sostanza, non è altro che un *hash* (codice alfanumerico che corrisponde ad un numero esadecimale), confermato da una catena di firme digitali.

Criptovalute e attività remunerative

Il *mining* è dunque un processo che mira a confermare transazioni di *Bitcoin* e Criptovalute sostanzialmente generandoli mediante complessi calcoli matematici eseguiti da potenti computer.

I *miner*, oltre a generare nuovi *Bitcoin*, ricevono in cambio un compenso sulle transazioni che riescono a confermare.

In sostanza, il computer che per primo genera il blocco che entra a far parte della *Block Chain* entra in possesso della nuova moneta generata.

Le attività remunerative non si fermano però solo al sistema di *mining*. Esistono infatti anche le attività di *exchange* di moneta digitale con moneta avente corso legale.

Alcuni *exchanger* sono peraltro già stati autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza in Germania, in Svezia, nella Repubblica Ceca e in Francia.

Infine, vi sono poi delle vere e proprie attività di scambio tra privati, dove il *Bitcoin* viene in sostanza usato come merce di scambio verso altri beni o prestazioni di servizi.

Normativa fiscale delle valute virtuali in Italia

Il legislatore ha riconosciuto l'utilizzo nel nostro ordinamento delle valute virtuali come strumento di pagamento alternativo a quelli tradizionalmente utilizzati nello scambio di beni e servizi con il D.Lgs. n. 90/2017.

Le Criptovalute sono uno "strumento di pagamento" quale "rappresentazione digitale di valore", "trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente".

L'Agenzia delle Entrate, tenendo conto di una sentenza in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dei riferimenti ad oggi presenti nella legislazione domestica, ha fornito

poi importanti chiarimenti. Dapprima con la Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016; l'enunciazione degli orientamenti dell'autorità fiscale italiana è poi avvenuta in modo più articolato con la risposta della Direzione Regionale della Lombardia all'interpello n. 956-39/2018.

Con la Risoluzione n. 72/E/2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette, applicabile alle operazioni di acquisto e di cessione di moneta virtuale.

Le soluzioni prospettate dall'Agenzia sono rivolte all'uso del *Bitcoin*, ma in generale si rendono, tuttavia, applicabili anche ad attività relative ad altre monete virtuali.

Per quanto riguarda il trattamento tributario dell'attività resa dagli *exchanger*, ai fini delle imposte dirette, la "commissione" di cambio va assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole del reddito di impresa.

L'attività del *miner*, che sostanzialmente genera *Bitcoin*, dovrebbe invece essere assimilabile ad attività di produzione di beni (immateriali). E, laddove tali operazioni vengano poste in essere con i requisiti dell'abitudine e della professionalità, ne dovrebbe allora discendere l'applicazione delle regole fiscali proprie del reddito d'impresa.

Ai fini Iva, poi, si dovrebbe ritenere che, stante il rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali, l'operazione di cessione del bene finito venga assoggettata ad imposta.

In via generale la posizione dei *miner* è quella tipica di ciascun residente nel territorio dello Stato che decida di prestare la propria opera al fine di ottenere in cambio un corrispettivo specifico.

Disciplina iva delle valute virtuali

Per quanto riguarda il trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle monete virtuali, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

In tale occasione, agli effetti dell'IVA, la Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale e viceversa costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso.

Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio" di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2006/112/Ce.

In assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza della Corte di Giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali.

In particolare, nella sentenza viene chiarito che le prestazioni in esame, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali:

"costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità, oltre a quella di un mezzo di pagamento"

In sintonia con quanto sostenuto dalla Corte, l'Agenzia delle Entrate ritiene che:

- L'attività di intermediazione di valute virtuali come di quelle tradizionali, svolta in modo professionale ed abituale, costituisca una attività rilevante, oltre agli effetti dell'IVA, anche delle imposte dirette;

- L'attività, ai fini della normativa Antiriciclaggio, è soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) previsti dal D.Lgs. n. 231/2007.

In particolare, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia, l'Agenzia ritiene che l'attività di acquisto/vendita di *Bitcoin*, posta in essere da un soggetto, che nel caso analizzato viene remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra l'importo corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere *bitcoin* e la migliore quotazione reperita dalla società sul mercato, debba essere considerata ai fini Iva quale prestazione di servizi esente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 3), DPR n. 633/1972.

Disciplina fiscale delle valute virtuali ai fini delle imposte dirette

Quanto invece agli utilizzatori, i guadagni di tipo speculativo dovrebbero essere dichiarati come redditi diversi di natura finanziaria.

Secondo l'Agenzia delle Entrate le criptovalute sono assimilate alle valute estere anche quando è il soggetto residente a detenere la chiave privata; e dunque in caso di scambi "rilevanti" che producono guadagni di tipo speculativo questi sono assoggettati a tassazione.

I guadagni derivanti dall'impiego in attività di *trading* di valute virtuali per l'Amministrazione finanziaria sono considerati come redditi derivanti dall'impiego di capitale e, considerato che derivano da un evento incerto (anche considerata la variabilità delle quotazioni), la disciplina applicabile deve essere quella di cui all'articolo 67 del DPR n. 917/86.

Ai fini IRPEF, l'Agenzia indica inoltre che le valute virtuali, se detenute al di fuori del regime di impresa, possono generare un reddito diverso di natura finanziaria.

Tale reddito diviene tassabile secondo i principi che regolano le operazioni aventi a oggetto valute tradizionali, riconducibili all'articolo 67 del TUIR, ove si prevede che:

"la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute provenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente sia superiore a €. 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata".

Ogni *Bitcoin Trader* deve tenere bene a mente questa soglia, in quanto restando al di sotto nel corso dell'anno, non è necessario indicare alcunché in dichiarazione dei redditi.

Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse e su diversi intermediari.

Qualora, invece, il *Trader* superi la soglia della giacenza superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi nel periodo d'imposta, è soggetto alla tassazione dei guadagni derivanti dall'attività di compravendita di valuta virtuale.

Base imponibile fiscale

In base a quanto previsto dall'articolo 68, 5° e 6° comma del DPR n. 917/86 il reddito imponibile è pari alla differenza tra il costo di acquisto e il valore o corrispettivo di vendita.

Eventuali minusvalenze, sono deducibili dai redditi della stessa natura e il differenziale positivo delle plusvalenze e minusvalenze deve essere tassato in dichiarazione, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26%.

La giacenza media del conto operativo deve essere calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio dell'anno di competenza, rilevato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o su quello dove ha effettuato la maggior parte delle operazioni.





La plusvalenza (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili) deve essere dichiarata nel quadro RT della dichiarazione dei redditi, utilizzando il criterio LIFO in caso di vendite parziali. Nel quadro RT il contribuente è chiamato all'indicazione del totale delle operazioni attive e passive effettuate, dai cui valori viene determinata la plusvalenza, tassabile con la relativa imposta sostitutiva del 26%, o la minusvalenza (deducibile nell'esercizio in corso e nei quattro successivi).

Il costo, se non documentabile, può essere calcolato dividendo l'importo del bonifico effettuato all'*exchanger* per il numero di criptovalute acquistate.

Ai fini IVAFE, (imposta patrimoniale sulle attività detenute all'estero) l'Agenzia precisa che le criptovalute non sono soggette a tassazione in quanto l'imposta si applica esclusivamente ai depositi e conti correnti di natura "bancaria".

Controlli dell'Agenzia delle Entrate sulle criptovalute

Un punto importante della risoluzione, assolutamente da tenere in evidenza, è che l'Amministrazione finanziaria ha facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di intermediazione di valute virtuali.

La richiesta è effettuata con il fine di porre in essere le opportune verifiche anche a seguito di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Iva per le valute virtuali utilizzate come merce di scambio

Laddove invece le criptovalute non vengano utilizzate come moneta virtuale per scopi speculativi, ma come semplice bene di scambio nell'ambito di una permuta, ai fini IVA le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi permutate o utilizzate per estinguere precedenti obbligazioni dovrebbero essere soggette all'imposta.

Questo ai sensi dell'art. 11, 1° comma, del DPR n. 633/72. Quindi, le operazioni dovrebbero essere considerate operazioni imponibili autonome, con autonoma verifica dei presupposti d'imposta, sotto i profili oggettivo, soggettivo e territoriale. Nella permuta tra un soggetto passivo e un privato assume rilievo a fini IVA solo la prima cessione/prestazione, mentre la seconda cessione/prestazione è da considerare "fuori campo IVA" per carenza del presupposto soggettivo.

In caso invece di cessione di criptovaluta contro beni o servizi, la base imponibile dovrebbe essere costituita, per il cedente di criptovaluta, dal valore normale (rilevato dalla quotazione in quel momento), e l'operazione sconta, rilevante ai fini IVA, l'esenzione ai sensi dell'art. 10 già citato.



Monitoraggio fiscale delle attività estere: le valute virtuali

In base a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. n. 167/90 le persone fisiche devono compilare il quadro RW del modello dichiarativo, relativo al monitoraggio fiscale, in caso di detenzione di investimenti all'estero o di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi in Italia.

Rientrano nell'obbligo anche le valute virtuali, che pur non essendo ricollegabili ad attività estere, sono assimilate a "valuta estera" da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Attraverso l'interpello n. 956-39/2018 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le criptovalute "devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW".

Secondo l'Agenzia, il dato deve essere indicato alla colonna 3 ("codice individuazione bene") con il codice "14" ("Altre attività estere di natura finanziaria").

Il controvalore in euro della valuta virtuale, invece, deve essere determinato al 31 dicembre del periodo di riferimento al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente l'ha acquistata. Non sorge per il codice 14 la questione dell'indicazione del Paese ove le attività finanziarie in criptovalute sono detenute: sotto il profilo soggettivo le criptovalute non stanno né in Italia né all'estero: in termini semplicistici, ma comunque concreti e veri, le criptovalute stanno nella "rete" (di fatto, nella *blockchain*).

Il possesso della chiave privata delle valute virtuali

Autorevoli pubblicisti (Deotto e Capaccioli) sono del parere che il possesso della chiave privata sulle valute virtuali esoneri il soggetto detentore dall'obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Tale posizione risulta essere in linea con l'art. 4 del *Model Tax Convention Income and Capital* pubblicato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) il 21 novembre 2017, ove è prevista la presunzione che il luogo di detenzione delle valute virtuali sia coincidente con lo Stato ove il contribuente risulti residente ai fini fiscali.

Per questo motivo, è possibile affermare che l'obbligo di monitoraggio fiscale scatti esclusivamente quando il soggetto detentore di valuta virtuale si avvale di intermediari non residenti. Proprio sulla territorialità di tali prestatori di servizi occorre fare attenzione, in relazione alle sanzioni previste in caso di irregolarità o omesso monitoraggio.

Le sanzioni ordinarie, infatti, vanno dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate (che raddoppiano in caso di detenzione del portafoglio virtuale in paese "black list").

Occorre tenere in considerazione, quanto ai soggetti che detengono parte delle valute virtuali su chiave privata e parte di essa per attività di trading su intermediario non residente, con spostamenti di valuta nel corso dell'anno, che tenere separata la valuta virtuale "esente" da monitoraggio rispetto a quella da segnalare può non essere del tutto semplice.

Eventuale tassazione estera delle criptovalute e doppia imposizione

Se alla formazione del reddito di un contribuente concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione di quella netta dovuta, ai sensi dell'articolo 165 del DPR n 917/86,

Questo fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e quello complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi ammesse in diminuzione.

L'imposta estera, saldata a titolo definitivo ed eccedente la quota di spettanza dell'Erario domestico, relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito.

Tale credito è ammesso fino alla concorrenza dell'eccedenza della quota d'imposta nazionale rispetto a quella estera.

I crediti d'imposta così vantati dovranno essere indicati nel quadro CE del Modello Redditi PF.

L'istituto non è però applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dunque, per le Criptovalute, che scontano imposta sostitutiva, non trova applicazione il credito per imposte estere.

Il contribuente viene così colpito da una doppia tassazione.

Conservazione della documentazione

Particolare importanza va attribuita alla conservazione della documentazione comprovante la quotazione, ovvero delle certificazioni rilasciate dai *broker esteri*, ai fini di un eventuale riscontro richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria. La questione risulta semplice qualora si operi con degli *exchangers* qualificati; ma che si rivela molto più complessa quando l'investitore opera con intermediari non qualificati o anonimi o con piattaforme non centralizzate come i DEX (*decentralized exchanges*).

In questo contesto, i contribuenti privi di qualunque attestazione sul valore di cambio non possono che eseguire uno *screenshot* dell'operazione finanziaria visualizzata nel *digital wallet*; ma è dubbio che ciò possa essere sufficiente per l'Amministrazione Finanziaria.

Brevi conclusioni

La materia, come si è potuto vedere dall'esposizione che precede, è complessa, anche se un approfondimento documentato può consentirne la graduale comprensione.

Tuttavia, il possesso, l'utilizzo, la creazione di valute virtuali rappresentano ancora, sotto l'aspetto degli adempimenti da eseguire, una questione non del tutto risolta.

Il suggerimento naturale è di seguire attentamente l'evoluzione della questione, ed al tempo stesso di trovarsi sempre in condizione di documentare i valori, le date di acquisto, le date di cessione. ■



I fattori ESG ed il rischio di credito

a cura di **Eugenio Alaio**

Dirigente Area Crediti Banca di Credito Popolare



a cura di **Mario Bowinkel**



Dottore Commercialista, Revisore Legale
Esperto in Corporate Finance e Management Consulting
Presidente Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA)
Presidente Commissione Rapporti Banche Imprese ODCEC di Napoli
Coordinatore Gruppo di Lavoro Pianificazione Finanziaria e Rating CNDCEC

Introduzione

L'introduzione dei fattori ESG nei modelli di credit risk management richiede l'individuazione e la misurazione degli effetti dei fenomeni ambientali, sociali ed in genere di tutti quelli atti ad influire sulla sostenibilità del business model. È noto che tali fattori possano influenzare le performance finanziarie delle imprese e l'applicazione, in concreto, evidenzia impatti diversificati in termini di rating; dall'analisi di stress comparata con gli indicatori di tipo tradizionale emergono differenze in funzione delle caratteristiche economico-finanziarie di partenza dell'azienda. La letteratura in materia è molto ampia, mancano tuttavia allo stato attuale modelli di rating che incorporino i fattori in esame. Obiettivo del presente lavoro è di individuare le prescrizioni regolamentari in materia e l'impatto dell'applicazione di fattori di rischio climatico e ambientale sul giudizio di rischiosità e sulle curve di default.

1. Il quadro regolamentare di riferimento

La lotta al cambiamento climatico ha la sua pietra miliare nell'Accordo di Parigi, in vigore dal 4 novembre 2016 e volto a regolare il periodo post-2020. Ratificato da 188 Paesi e dall'Unione Europea, ha quale obiettivo il contenimento medio della temperatura mondiale entro i 2° C; 1,5° C quale obiettivo di lungo termine. La finalità dell'Accordo è di limitare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici, promuovendo uno svi-

luppo resiliente al clima e a basse emissioni di gas a effetto serra, attribuendo ai Paesi più sviluppati la responsabilità di svolgere un ruolo guida per il perseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni. Peraltro viene attribuito ai Paesi più industrializzati l'onere di fornire supporto finanziario ai progetti di mitigazione e adattamento dei Paesi più arretrati. Nel dicembre 2019 la Commissione Europea ha presentato il Green Deal Europeo, consistente in un piano di azioni finalizzate a coniugare economia e ambiente e che intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi di contenimento della temperatura entro 1,5° C ⁽¹⁾. La tavola seguente evidenzia i principali interventi regolamentari in materia relativi all'ultimo decennio.

¹ () Le principali azioni previste dal Green Deal Europeo sono la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 50%, l'incremento nell'uso delle energie rinnovabili, la mobilitazione dell'industria per un'economia pulita e circolare, l'efficiamento energetico degli edifici, la mobilità sostenibile e intelligente, al fine di supportare la transizione da un modello economico lineare ad un modello economico circolare.

Tavola 1 - I principali interventi regolamentari.

2014	Green Bond Principles - International Capital Market Association	Aggiornato nel giugno 2018. Trasparenza, comunicazione e promozione dell'integrità nel mercato dei green bond.
2015	Accordo di Parigi	A tutti i governi è richiesta trasparenza e responsabilità per affrontare i cambiamenti climatici con l'obiettivo, entro il 2030, di contenere l'aumento di temperatura.
2018	Green Loan Principles - Loan Market Association	Introduce una tassonomia dei progetti che producono benefici ambientali. Viene previsto l'obbligo di comunicare ai finanziatori gli obiettivi perseguiti e i criteri adottati e di produrre la relativa reportistica con la supervisione di un consulente specializzato. In caso di mancato rispetto dei criteri indicati, la contrattualistica prevede penalità di tasso. Segregazione dei fondi e tracciabilità degli utilizzi solitamente mediante conto dedicato.
2019	Sustainability Linked Loan Principles	Condizioni economiche legate al raggiungimento di obiettivi ESG. Non c'è alcun vincolo all'uso dei proventi.
2019	Action Plan EBA sulla finanza sostenibile	Rischi ambientali nello SREP, disclosure dei rischi ESG, fisici e di transizione, trattamento prudenziale ad hoc e standard regolamentari.
2019	Green Deal Europeo	Ha l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 mediante la riduzione delle emissioni di gas serra.
2019	Regolamento sulle informazioni relative all'ecosostenibilità comunicate agli investitori, Regolamento (UE) 2019/2088	Obbligo di comunicazione anche di effetti ambientali avversi.
2020	Criteri per individuare le attività economiche e gli investimenti ecosostenibili, Regolamento (UE) 2020/852	Mitigazione dei cambiamenti climatici, uso sostenibile delle acque, transizione verso un'economia circolare, riduzione dell'inquinamento e protezione della biodiversità.
2020	Consultazione sul Green Bond Standard	Focus sull'uso dei proventi e sul monitoraggio indipendente.

Gli interventi normativi hanno tutti l'obiettivo di classificare i principali driver relativi al cambiamento climatico ed in genere all'impatto ambientale, in uno alle attività produttive ed ai relativi progetti industriali, in modo da sistematizzare i piani di azione atti al conseguimento delle finalità dell'accordo di Parigi e principalmente orientare le scelte economiche verso un'economia sostenibile.

Nell'ambito dell'attività dell'Unione Europea e del perseguimento di una finanza sostenibile si inserisce il Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, noto come Piano d'azione per la finanza sostenibile. Esso ha un focus su: orientamento dei capitali verso investimenti sostenibili, gestione dei rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse, degrado ambientale e questioni sociali, aumento in agricoltura di modelli di business dal produttore al consumatore, preservazione e ripristino degli ecosistemi e della biodiversità, promozione della trasparenza e della visione a lungo termine negli investimenti economico-finanziari. Il Piano prevede una lista di 10 azioni per il raggiungimento dei citati obiettivi.

I principali punti del Green Deal Europeo e le principali azioni del Piano per la Finanza Sostenibile comprendono la definizione di una tassonomia europea delle attività finanziarie sostenibili, la definizione di un marchio univoco per i prodotti green, l'elaborazione di indici di riferimento in materia di sostenibilità aziendale, l'introduzione dei fattori ESG nella determinazione dei requisiti patrimoniali o dei modelli di rating. È interessante notare che molte delle azioni previste sono indirizzate ai mercati finanziari ed hanno la finalità di promuovere investimenti e prodotti finanziari sostenibili e di internalizzare negli indicatori di solidità delle banche anche i

fattori climatici andando ad influenzare il rating e i requisiti patrimoniali ⁽²⁾.

Rilevante ai fini della transizione dell'economia verso un modello low carbon è la previsione di una tassonomia europea delle attività economiche, attualmente focalizzata sul tema della mitigazione e dell'adattamento al cambiamento climatico e finalizzata ad aiutare gli investitori a identificare quali attività rispondono a criteri di conformità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile ⁽³⁾.

Sono identificate tre macro-categorie di attività: attività economiche low carbon caratterizzate da emissioni prossime allo zero, attività che contribuiscono alla transizione verso un'economia green con buone performance aziendali, altre attività.

2 () Il ruolo delle banche e degli intermediari finanziari non è solo quello di indirizzare l'utilizzo dei capitali verso investimenti sostenibili ma riguarda anche la difesa della stabilità del sistema finanziario ed economico nel suo complesso. Data l'elevata esposizione del sistema verso i rischi climatici, la Commissione Europea ritiene utile incorporare le considerazioni relative alla sostenibilità nella definizione dei requisiti prudenziali. Basterebbe ad esempio prevedere un ESG Factor quale add on da attribuire al requisito patrimoniale. La Bank of England è stata uno dei primi organismi di vigilanza che ha affrontato il tema del rischio climatico in una prospettiva di stabilità finanziaria prevedendo l'adozione di analisi di scenario e di stress test ad hoc per cogliere gli impatti del rischio climatico a capitale.

3 () Un'ampia disamina del modus operandi delle banche italiane in materia di gestione dei rischi climatici e dell'interrelazione tra la tassonomia proposta a livello europeo è contenuto in C. Pasquini, La gestione del rischio climatico e ambientale nelle banche italiane, Bancaria Editrice, 3/2020.

I settori per i quali sono definiti specifici criteri per il raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento sono: agricoltura e silvicoltura, manifattura, approvvigionamento di elettricità, gas, vapore e aria condizionata, gestione delle acque, trasporto e magazzinaggio, costruzioni, miniere e cave perché rappresentano i settori che contribuiscono alla maggior parte delle emissioni di gas serra.

La capacità di adattamento dell'attività economica si basa su tre principi fondamentali che contemperano l'adozione da parte dell'impresa di tutte le possibili misure per ridurre i rischi fisici, la verifica che l'attività economica non impatti negativamente su altre attività e la possibilità di individuare il contributo all'adattamento attraverso specifici indicatori (4).

2. Tassonomia dei rischi climatici e ambientali

Le componenti principali in ambito di rischi climatici e ambientali sono rappresentate dal c.d. rischio fisico e da quello di transizione. Il primo si riferisce all'impatto finanziario dei fenomeni di cambiamento climatico, quali ad esempio i mutamenti del clima, il degrado ambientale o l'inquinamento atmosferico; esso può essere classificato come acuto, se causato da eventi estremi (siccità, alluvioni e tempeste), o cronico, se



provocato da mutamenti progressivi quali l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare. Il c.d. rischio di transizione indica, invece, la perdita finanziaria in cui una controparte, direttamente o indirettamente, può incorrere a seguito del processo di riconversione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo aziendale.

L'impatto che i rischi climatici e/o ambientali hanno sulle attività economiche può concretizzarsi in una perdita di redditività delle imprese o in una svalutazione dell'attivo; le perdite finanziarie possono derivare anche da azioni legali nonché dal danno reputazionale provocati da una inadeguata gestione di detti rischi. Nell'ambito dell'attività di risk management, particolare attenzione è riservata a tali fenomeni che possono incidere anche sulla sostenibilità economica del business model, in modo particolare con riferimento a settori e mercati particolarmente vulnerabili agli stessi.

La tavola 2 riepiloga i rischi climatici e ambientali, ponendoli in relazione con le altre tipologie di rischio.

4 () La Direttiva UE 2014/95 - Non Financial Reporting Directive prevede obblighi di disclosure e reporting per valutare e classificare i prodotti finanziari sostenibili secondo gli ambiti di applicazione della tassonomia. Conseguentemente gli operatori finanziari dovranno comunicare per i prodotti rilevanti il grado di conformità con i criteri della tassonomia.

Tavola 2 - Rischi climatici e ambientali.

Rischi Interessati	Fisici		Transizione	
	Climatici	Ambientali	Climatici	Ambientali
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eventi meteorologici estremi ■ Condizioni meteorologiche croniche 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stress idrico ■ Scarsità di risorse ■ Perdita di biodiversità ■ Inquinamento ■ Altro 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Politiche e regolamentazione ■ Tecnologia ■ Fiducia dei Mercati 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Politiche e regolamentazione ■ Tecnologia ■ Fiducia dei Mercati
Rischi di Credito	Le stime della probabilità di default e della LGD delle esposizioni verso settori o aree geografiche vulnerabili ai rischi fisici possono risentire, ad esempio, delle minori valutazioni delle garanzie reali nei portafogli immobiliari per effetto di un rischio inondazioni più elevato		Gli standard di efficienza energetica potrebbero determinare notevoli costi di adeguamento e minore redditività con la possibile conseguenza di una maggiore PD e della riduzione dei valori delle garanzie reali.	
Rischi di mercato	Gravi eventi fisici potrebbero determinare variazioni delle aspettative dei mercati e tradursi in un'improvvisa rivalutazione del rischio, maggiori volatilità e perdite per i valori delle attività in alcuni mercati		I fattori di rischio di transizione potrebbero generare l'improvvisa ridefinizione dei prezzi dei titoli	
Rischi Operativi	È il caso in cui l'operatività della banca potrebbe subire interruzioni a causa di danni materiali a immobili a seguito di eventi meteorologici estremi		L'evoluzione della sensibilità della clientela ai temi climatici può determinare un acuirsi dei rischi reputazionali o legali	
Altre Tipologie di rischio	Connesse a rischi quale quello di liquidità che può seguire ad una diminuzione della raccolta		Possono influire sulla sostenibilità economica di alcuni rami di attività e provocare un rischio strategico in mancanza della necessaria opera di adeguamento o diversificazione	

Fonte: Banca Centrale Europea (BCE), "Guida sui rischi climatici e ambientali", novembre 2020.

L'applicazione della tassonomia dei rischi entro il 2025 comporta i seguenti adempimenti: l'individuazione della corrispondenza tra codici NACE (classificazione Eurostat) e codici ATECO (classificazione Istat), la clusterizzazione delle imprese rispetto ai settori mappati dalla tassonomia, la verifica nell'ambito dell'attività di lending e nelle posizioni generate dalla presenza di rischi climatici e ambientali con riferimento alle garanzie che assistono il prestito ed il compimento di analisi forward looking in special modo per i rischi fisici ⁽⁵⁾, lo sviluppo della cultura delle imprese in materia di ESG, l'inclusione nel processo di pricing dei fattori di rischio climatico e ambientale.

5 () Ad esempio, per i rischi fisici una valutazione bottom up richiede la valutazione di scenari e della relativa evoluzione individuando i fattori di vulnerabilità. Dopo aver identificato i rischi di catastrofe o eventuali rischi incrementali per mutamento degli scenari, si provvede ad internalizzare tale evoluzione nel BP del prenditore calcolando la relativa variazione di PD ed LGD, con la possibilità di quantificare i relativi impatti sul capitale economico allocato a fronte della posizione.

Il "Regional Risks for Doing Business 2020" del World Economic Forum individua l'evoluzione della percezione del rischio a livello mondiale suddivisa per aree geografiche ⁽⁶⁾. Solo due aree geografiche - USA e Far East Pacifico - individuano nelle catastrofi naturali un possibile rilevante fattore di rischio, mentre in modo generalizzato le altre aree sono focalizzate sulla diffusione delle malattie infettive (Medio Oriente/Nord Africa, Africa sub sahariana, America Latina/Caraibi, Asia del Sud, Italia e Europa).

Le principali aree di intervento per le banche in ambito di climate risk individuate dai regolatori europei sono riassunte nella tavola 3.

6 () Cfr. "Regional Risks for Doing Business 2020" del World Economic Forum, realizzato in collaborazione con Zurich Insurance e Marsh che hanno raccolto le preoccupazioni di oltre 12 mila business leader di 127 Paesi.

Tavola 3 - Aree di intervento della regolamentazione europea in materia di rischi climatici.

Strategy & Risk Management	<ul style="list-style-type: none"> ■ Concessione e Monitoraggio: i processi di concessione e monitoraggio del credito devono prevedere i fattori di rischio ESG ■ Policy creditizie green: sviluppo di politiche e processi specifici ■ Supervisory Review: metodologie di identificazione e gestione dei rischi ESG
Key Metrics & Disclosure	<ul style="list-style-type: none"> ■ Informazione sul mercato: identificazione e divulgazione delle metodologie e delle principali metriche qualitative e quantitative nella gestione dei rischi ESG ■ Rendicontazione non finanziaria: inserimento informazioni fattori ESG nelle linee guida EBA (e.g. LOM sul credito)
Stress Test & Scenario Analysis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stress Test Climatico: sviluppo di stress test dedicati al cambiamento climatico per identificare la vulnerabilità delle banche ■ Stress Test Framework: aggiornamento delle linee guida relative al risk management e allo stress testing
Prudential Treatment	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trattamento prudenziale specifico: valutazione di un trattamento prudenziale dedicato a risorse o attività con obiettivi ambientali o sociali



3. La misurazione del rischio di credito

Nell'ambito del normale processo di misurazione del rischio di credito, fondato sulla determinazione della PD e della LGD (Expected Loss $EL = Probability\ of\ Default\ PD \times Exposure\ at\ Default\ EAD \times Loss\ Given\ Default\ LGD$), l'internalizzazione degli elementi ESG richiede la considerazione di adeguati fattori correttivi nei criteri standard di valutazione, che tengano conto dei potenziali impatti di mutate condizioni economico-finanziarie, dell'effetto sui ratio finanziari nonché sui driver del sistema di rating e che, quindi, permettano di stimare le dinamiche della probability of default e della loss given default.

A livello metodologico, si passa dalla formulazione degli scenari alla misurazione degli impatti finanziari attraverso le seguenti fasi:

- Definizione degli scenari climatici: gli scenari identificati descrivono come i cambiamenti climatici impatteranno sulle variabili rilevanti per le attività economiche e come la transizione può mitigarne gli effetti, nonché quali misure sono adottate per indirizzare i processi di transizione.
- Stima dell'impatto economico-finanziario: viene effettuata

attraverso simulazioni macro e micro economiche, in modo da misurare gli effetti diretti e indiretti dei cambiamenti climatici e delle modalità di transizione.

- Trasformazione dell'impatto finanziario in misure di rischio: si misura come le variazioni di cash flow e degli attivi di bilancio influenzano la misurazione del rischio.

La letteratura in materia evidenzia l'utilizzo di formulazioni statistiche destinate a determinare la PD che si rifanno alla formula di Bayes e alle teorie alla base del modello di Merton. Nel processo di misurazione della c.d. distanza dal default, l'incorporazione dei fattori di rischio ESG determina uno spostamento della curva delle probabilità di default, che permette di studiare gli effetti sul business model.

Con riferimento al rischio di transizione, l'equazione per la PD scenario-adjusted in un approccio top-down è la seguente (7):

$$PD_i|s^* = \Phi \left(\Phi^{-1}(PD_{i,TTC}) - \frac{1}{\Gamma_k} \tau_{j,k}^r \left(\Phi^{-1}(PD_{0,TTC}^s) - \Phi^{-1}(PD_{t,TTC}^s) \right) \right)$$

dove,

= PD scenario-adjusted del debitore i dato il settore/segmento s

= PD through-the-cycle del debitore i

= Fattore di vulnerabilità di transizione dello shock r nel segmento j del settore k

= Somma totale dei fattori di vulnerabilità di transizione all'interno del settore k

= PD through-the-cycle iniziale del settore s

= PD through-the-cycle risultante dall'applicazione di scenari di stress top-down per il settore s

= Funzione di distribuzione cumulativa normale standard

Dal punto di vista gestionale, sempre più frequente sarà il riferimento ai fattori ESG ed all'influenza esercitata sulle politiche aziendali all'interno dei piani industriali di banche ed imprese. Un possibile schema applicativo rappresenta, per i settori strategici più sensibili ai fenomeni oggetto di analisi, gli elementi ESG ritenuti rilevanti e gli indicatori atti a rappresentarli.

In tavola 4, un esempio di schematizzazione settori/azioni.

7 () Un'applicazione della formulazione è contenuta in: Birindelli G., Palea V., Trussoni L., Verachi F., "Climate Change: EU taxonomy and forward looking analysis in the context of emerging climate related and environmental risks", AIFIRM, marzo 2020.



Tavola 4 - Fattori ESG e rischio di credito, le leve strategiche.

Settori	Azioni
Agroalimentare	Sostegno alla produzione locale e sviluppo dell'agricoltura biologica; Allevamento di animali a rischio di estinzione/abbandono;
Turistico-Ricettivo	Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità delle strutture turistiche; Recupero di edifici dismessi conservando l'identità storica; Valorizzazione del patrimonio locale tramite competizioni sportive e itinerari turistici;
Edile	Sviluppo di immobili eco-sostenibili; Riqualificazione immobiliare adottando logiche sostenibili; Edilizia sociale;
Economia Circolare	Valorizzazione e recupero degli scarti delle produzioni; Modelli di produzione circolare;
Privati e Famiglie	Acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, elettrodomestici e mezzi di trasporto sostenibili (ibridi/elettrici); Ristrutturazione con miglioramento classe energetica;
Metalmeccanico	Produzione componenti chiave per impianti ad energia rinnovabile; Innovazione e digitalizzazione industriale; Produzione di componenti per l'industria di veicoli ibridi/elettrici.

4. Gli impatti sul business model

L'identificazione del business model è direttamente correlata alla definizione di "impresa sostenibile". Tale è un'impresa attenta ai fattori ESG che considera i temi dell'ambiente e del cambiamento climatico valutando e gestendo i relativi rischi nell'elaborazione delle strategie aziendali, che include nelle valutazioni la tutela dei diritti umani e degli standard lavorativi e sindacali, individuando corrette pratiche di governo societario, procedure di controllo e comportamenti dei vertici aziendali idonei a verificare il rispetto delle leggi e della deontologia.

Un'impresa può definirsi sostenibile se è in grado di mantenere una posizione competitiva con ritorni stabili nel tempo, che derivi da un business model capace di creare valore condiviso con gli stakeholder in modo duraturo, un'impresa che sia strutturata e gestita in maniera tale da consentire una misurazione e, quindi, un'appropriata valutazione delle decisioni di business, attraverso un'attenta analisi degli impatti non soltanto di tipo economico, permettendo altresì una tempestiva comunicazione interna ed esterna.

V'è da sottolineare come le imprese virtuose sotto il profilo della sostenibilità avranno un più agevole accesso al credito, ove chiaramente gli intermediari finanziari siano stati in grado di internalizzare una valutazione socio-ambientale a quella tradizionale di valutazione del merito creditizio.

La stessa BCE evidenzia nelle linee guida sui rischi climatici le aspettative in tal senso della vigilanza, con riferimento ai modelli imprenditoriali e alle strategie aziendali così come alla gestione dei rischi di credito. In particolare, è rimarcata l'esigenza di considerare nel piano strategico i rischi climatici e ambientali, evidenziando e documentando i fattori che possono avere un impatto sul contesto aziendale e sul business model. È poi richiesto di individuare i settori chiave e le aree geografiche che possono essere influenzati dai rischi ambientali, tenendo conto dell'impatto sui prodotti/servizi che la

banca commercializza. Le stesse banche sono tenute, inoltre, a promuovere un'economia resiliente dal punto di vista ambientale e a tener conto nelle politiche di pricing dell'impatto del verificarsi di rischi fisici o di transizione ⁽⁸⁾.

⁸ () Sul punto si veda: Banca Centrale Europea (BCE), "Guida sui rischi climatici e ambientali", novembre 2020.



Conclusioni

L'integrazione nei modelli di determinazione del rischio di credito dei fattori ESG e delle variabili climatiche e ambientali passa attraverso un notevole percorso di adeguamento culturale e organizzativo, tale da permettere un'evoluzione dei metodi classici di misurazione del rischio. Tale processo consentirà progressivamente l'allineamento alle prescrizioni normative in materia, indirizzando l'utilizzo delle risorse finanziarie e produttive sempre più verso programmi "green", con l'emergere di prodotti/servizi dedicati, ed incentivando così le imprese all'adozione di business model sostenibili.

Bibliografia

- Banca Centrale Europea (BCE), "ECB report on institutions' climate-related and environmental risk disclosures", novembre 2020.
- Banca Centrale Europea (BCE), "Guida sui rischi climatici e ambientali", novembre 2020.
- Birindelli G., Palea V., Trussoni L., Verachi F., "Climate Change: EU taxonomy and forward looking analysis in the context of emerging climate related and environmental risks", AIFIRM, marzo 2020.
- Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), "Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, PNACC", luglio 2017.
- Velte P., "Environmental performance, carbon performance and earnings management: an empirical evidence for the European capital market", Corporate Social Responsibility and Environmental Management, luglio 2020.
- Cerved Rating Agency, "Evolution and impacts of the covid-19 pandemic emergency on italian non-financial corporates", maggio 2020.
- Financial Stability Board, "The implication of climate change for financial stability", novembre 2020.
- Weber O., Scholz R. W., Michalik G., "Incorporating Sustainability Criteria into Credit Risk Management", Business Strategy and the Environment, 2008. ■



Il processo tributario è un baluardo giurisdizionale del nostro ordinamento

a cura di **Eduardo Maria Piccirilli**


Dottore commercialista



Il processo tributario nella sua formulazione del 1992 ed entrato in vigore nel 1996, a 25 anni dal suo debutto, merita di essere rivisto e migliorato nella sua articolazione. Non c'è dubbio che il legislatore del 1992 volle dare dignità ad una giurisdizione che fino ad allora non era per niente considerata, vista la sua non esclusività delle materie trattate. Non è questa la sede per rievocare una trattazione del passato (che lasciamo al lettore ricercatore di approfondire), ma ci limitiamo ad una trattazione del futuro della giurisdizione tributaria, o meglio del ruolo del giudice tributario e del suo

assoggettamento ad una parte del processo, ovvero il MEF, più volte oggetto di critica e di riflessione sul suo ruolo, perché rappresenta la parte più forte del processo rispetto al contribuente, minando l'equilibrio del processo.

Ebbene, oggi il ruolo del giudice tributario in particolare, e della giurisdizione in generale, è oggetto di studi ed approfondimento. La voce più ricorrente in questo dibattito è il ruolo del giudice: tempo pieno, tempo parziale e terzietà dello stesso, soprattutto in quanto alcuni componenti della Cassazione sono anche giudici di merito.



Prima di entrare in questo dibattito e dei vari progetti di riforma che sono presenti in Parlamento, bisognerebbe fare una chiosa su questa giurisdizione che può essere considerata la quarta giurisdizione del nostro ordinamento, dopo quella ordinaria, amministrativa e contabile. Non c'è dubbio che il giudice tributario pur svolgendo la sua attività a tempo parziale, il suo impegno e la sua dedizione e onorabilità non sono e non possono essere messi in discussione, anche se vi è dipendenza, per la struttura e per la gestione organizzativa del processo, ad una parte del processo, il MEF. L'efficienza del risultato consta soprattutto nella rapidità delle decisioni delle Commissioni Tributarie: nel giro di 6 mesi, al massimo un anno, vengono emesse le sentenze, dando quindi una risposta celere alle parti. Questo è sicuramente merito di questa giurisdizione che non deve nella maniera più assoluta essere messo in discussione. Se la giurisdizione tributaria dovesse passare sotto la giurisdizione ordinaria, già di per se carica, sicuramente avremmo tempi non più celeri e una giurisdizione non più altamente specialistica, perché si passerebbe da un ramo ad un altro, dal penale o civile al tributario, generando anche confusione tra gli stessi giudici.

Tra le diverse ipotesi di studi e di progetti di legge attualmente presenti in parlamento, meritano un giusta considerazione quelli dell'onorevole Vita Martinciglio della Commissione Finanze, ddl n° 1521 presentato il 21 gennaio 2019, e quello dell'onorevole Umberto Del Basso de Caro della Commissione Giustizia, ddl 2526 presentato il 28 maggio 2020.

I due disegni di legge hanno il merito di dare quella giusta considerazione alla giustizia tributaria che, insieme alle altre

giurisdizioni, è una delle funzioni fondamentali dello Stato democratico e si affianca con pari dignità alla funzione legislativa e alla funzione di governo. Da qui, quindi, l'esigenza di una radicale riforma strutturale della giustizia tributaria, con la istituzione di una magistratura autonoma e specializzata, assicurando terzietà e indipendenza del magistrato tributario, con sottrazione della struttura dal ministero delle Finanze, portandola sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri: dare giusta dignità a chi è chiamato a giudicare, prevedendo il tempo pieno ed esclusivo con una dignitosa remunerazione (che attualmente è assolutamente inadeguata). I disegni di legge, prevedono modalità di selezione per il reclutamento dei magistrati attraverso concorsi pubblici per titoli ed esami, ed assicurano una formazione professionale, sia iniziale che continua.

I disegni di legge, inoltre, danno la possibilità ai giudici attuali, di accedere al nuovo ruolo: l'attuale organico non togato, fatto salvo per chi si trova ai limiti di età, potrà accedere al nuovo ruolo, mentre i togati potranno optare per la magistratura di provenienza o passare a quella tributaria.

La riforma del processo tributario è stata inserita anche nel Recovery plan, il che fa sperare nel vedere la luce in tempi brevi di questa importante giurisdizione, partendo da quei progetti di legge, che con il passaggio fondamentale e obbligato, dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, possa esaltare la effettiva terzietà dei giudici tributari, nel pieno rispetto della nostra carta Costituzionale. ■



Il marketing mix e le ragioni di attualità per la gestione dello studio professionale

a cura di **Giovanni Tomo**

**Dottore Commercialista
e Giornalista Pubblicista**



“Soluzioni semplici per situazioni complesse”. In queste poche parole si può riassumere il messaggio più efficace per sintetizzare l’impegno costante della nostra categoria al fianco degli imprenditori, ancor più intenso in questo difficile periodo.

Aumentano pertanto gli affanni per stare al passo con tutti gli impegni mentre, nel frattempo, arretrano sempre più i tempi e l’attenzione prestata alla gestione del nostro studio professionale. Proviamo quindi a vedere se questo messaggio può essere d’aiuto anche per noi, e se quindi, con poche, piccole attenzioni, riusciamo ad individuare “soluzioni semplici” per tracciare un percorso operativo per una efficace interazione delle relazioni con la clientela e l’organizzazione dello studio.

Proveremo a farlo attraverso un acronimo: pur essendo spesso criticati per rappresentare una sintesi frettolosa e grossolana di pensieri che meritano maggiore approfondimento, gli acronimi possono senz’altro essere d’aiuto per focalizzare gli obiettivi e memorizzare in poche “mosse” una possibile operatività.

Nella cultura manageriale ne ritroviamo una infinità, proposte da autorevoli esponenti, che spesso scontano la “scure dell’obsolescenza” di tutti coloro che, sulle medesime tematiche, sono alla costante ricerca di – magari superflue ed ultronee – ragioni di novità.

Tra gli acronimi più noti ritroviamo certamente quello relativo alle famosissime “4P del Marketing Mix”, teorizzato e ripetutamente aggiornato dai più grandi esponenti di queste tematiche.

Su queste pagine appare certamente superfluo spiegarle dettagliatamente, ma una breve sintesi, correndo il rischio di un eccesso di semplificazione, appare opportuno farla, usando una terminologia che magari farà sorridere i “puristi”, ma al preciso scopo di dare qualche indicazione ai tanti colleghi che si occupano d’altro.

In estrema sintesi, secondo le famose 4P, è possibile sintetizzare quel mix di aspetti che hanno per iniziale proprio le 4 lettere in questione e che possono risultare vincenti nella nostra interazione con il mercato di riferimento per determinare la scelta dei clienti verso il nostro studio.

Ebbene quali sono queste 4 “parole magiche” che iniziano con la lettera P del marketing mix?

Prezzo, Prodotto, Place (o, se volete, Punto vendita), Promozione.

In sostanza, ci dobbiamo chiedere quale sia la migliore miscelanea di questi quattro elementi per raggiungere l’obiettivo. Infatti, non tutti gli elementi devono essere al top, l’importante è il risultato: a ciascuno trovare il giusto equilibrio tra i quattro aspetti per attrarre la clientela.



Come sappiamo dal mondo delle imprese, un Prezzo interessante, con una giusta Promozione, distribuito in Punti vendita capillari, può paradossalmente, ma concretamente, consentire il successo di un Prodotto prescindendone dalla qualità!

Immaginiamo quindi anche nel mondo degli studi professionali quante soluzioni logistico-organizzative possono essere implementate facendo attenzione a questa efficace sintesi delle 4P.

Negli anni questa teoria del marketing mix è stata progressivamente perfezionata per la naturale evoluzione degli studi e delle osservazioni sul mondo delle imprese, fino ad aggregare una 5^a P, dando risalto all'elemento People, alla quale si sono aggiunte quelle relative a Processo e Percezione, per formare le attuali "7P".

Così facendo si è arrivati a dare nuovo risalto al mix degli elementi originari per la ricerca della formula di marketing vincente, attraverso la previsione di tre nuovi aspetti, che diventano sempre più centrali per dare concreto valore alle correlazioni tra le Persone, il Processo organizzativo, la Percezione del "prodotto o servizio da vendere".

Nei nostri studi è spesso davvero difficile soffermarsi per riflettere sugli elementi di una gestione efficace ed efficiente, ancor di più in questo periodo, ma, di contro, può essere proprio questo il momento giusto per una riflessione aiutandoci con questo acronimo delle "7P" del marketing mix, periodo nel quale, tutti i valori che nel tempo si sono contraddistinti e stabilizzati, risultano completamente stravolti dalla situazione emergenziale.

Vediamo in dettaglio quale può essere il "peso" che ciascun elemento aveva nella nostra percezione e quale può essere nell'ottica di rivisitare la nostra proposta innovativa, o quanto meno più consapevole della situazione che ci circonda, per l'approccio al mercato in questo periodo alla luce degli indiscutibili stravolgimenti di profonda trasformazione, ancor più a causa della situazione emergenziale.

Basta difatti una rapida riflessione per constatare che alcuni tra i 7 "valori" che compongono il marketing mix, hanno perso decisamente appeal, o quanto meno sono in forte "ribasso". Partiamo da quelli che, con una visione molto critica, e senza superfluo infingimento, possiamo vedere come in "ribasso".

Iniziamo con la lettera "P" quale acronimo di "Place" ovvero Punto Vendita, cioè il nostro Studio.

Siamo da sempre stati abituati ad immaginare di localizzare il nostro studio al centro della città, magari in un palazzo di prestigio, oppure nel pieno della zona industriale, allo scopo di essere massimamente attrattivi con la clientela. Ebbene oggi, con le imperanti esigenze di distanziamento sociale, di riduzione della mobilità e dei trasferimenti, e grazie alle soluzioni informatiche sempre più performanti, in tanti stiamo considerando quanto l'elemento fisico dello Studio professionale sia ormai un "non-valore", quanto meno nel senso che lo abbiamo inteso finora.

Si può lavorare praticamente da ogni luogo: da casa propria, da località più o meno decentrate, "incontrare" le persone ed i clienti in una videochiamata. In poche parole, tanti professionisti arriveranno a rivalutare la necessità di allestire uno studio e del messaggio di marketing che da esso, dal suo prestigio, dalla sua localizzazione, ne deriva.

Passiamo al secondo elemento, la "P" di Promozione. Il messaggio che circola, divulgato anche da fonti istituzionali, piaccia o meno, riconosciamolo: è indubbiamente squalificante. Basta un "giro" sulla stampa o sul web per rendersene consapevoli:

- anche da fonti ministeriali, il messaggio che passa è che "tra poco non ci sarà più bisogno del commercialista";
- imprenditori che si "re-inventano" consulenti e suggeriscono ai colleghi imprenditori "ciò che occorre per risparmiare davvero le tasse nella piena legalità" e "con la mia esperienza ti dirò ciò che il tuo commercialista non ti dirà mai";
- "Ingegneri fiscalisti" che si propongono per "dare una visione sistematica e risolutiva di un accertamento tributario" o per la corretta implementazione del controllo di gestione nelle aziende;
- Associazioni imprenditoriali che divulgano "autorevoli" direttive in materia tributaria ed aziendale, associazioni ben più ascoltate nelle sedi istituzionali dei nostri organi di categoria.

La terza "P" di questa speciale classifica di valori in ribasso della nostra professione può essere ricondotta al valore di marketing della "Percezione".

Quando è che un cliente del nostro studio ha la "Percezione" che abbiamo svolto un "lavoro ben fatto"?

Beh, certamente quando avrà avuto una prestazione soddisfacente "per le sue esigenze".



E quando è che ciò si realizza, rispetto all'attuazione delle sue esigenze? Il cliente è sostanzialmente colui che, secondo l'im-perversare della dura realtà consumeristica, "vuole tutto e subito"; ma ciò è evidentemente, fin troppo spesso, legato al consenso ed ai tempi di risposta della controparte del cliente stesso. Bene, immaginiamo in tal senso quand'è che il cliente è realmente soddisfatto del nostro lavoro per aver predisposto una dichiarazione tributaria, oppure un bilancio aziendale o un business plan da sottoporre ai soci, ad una banca, a nuovi investitori: già a queste poche esemplificazioni, risulta facile immaginare quanto, al giorno d'oggi, sia difficile per un cliente "Percepire" la qualità del lavoro svolto in funzione del concreto risultato che egli auspicava in sede di conferimento del mandato.

Veniamo al vortice delle due "P" più semplici e complicate al tempo stesso. Le "P" di "Prodotto" e "Prezzo": più semplici, perché la loro corrispondente complessità si racchiude in appena due elementi, ma sostanziali: l'assenza di esclusive professionali e l'assenza di tariffe professionali.

Senza esclusive professionali il nostro prodotto "passa" per essere standardizzabile e fortemente deprofessionalizzato, in altri termini il nostro lavoro - di consulente tributario, di consulente aziendale, etc. - può essere svolto pressocchè da chiunque, la normativa e la giurisprudenza civile sono eloquenti al riguardo; senza tariffe, siamo costretti alla spietata legge del mercato, della libera concorrenza voluta dal legislatore, dove, è inutile nascondere, in tantissime aree del territorio nazionale, anche le più blasonate, anche nella nostra professione vince chi pratica il prezzo più basso.

La validissima idea che ci viene proposta a tutti i livelli è quella di abbandonare le "aree" di lavoro a bassa redditività per approcciare alle specializzazioni ed alle aree della consulenza più qualificante: ma nella concretezza dei fatti, in quante realtà professionali ciò è realizzabile? Non solo: quanti sono i colleghi che, con ogni dignità, non hanno, non possono e non vogliono avere tali obiettivi?

In precedenti interventi su queste pagine, questo tema è stato già ripetutamente e per vari aspetti trattato, speriamo in una decisa virata della categoria per il futuro.

Per concludere, veniamo a qualche nota positiva che ci può derivare dalle ultime due "P", dalle quali, a parere di chi scrive, si possono ritrovare interessanti spunti per una nuova proposta di valore per i nostri studi professionali: la "P" di "Processo" e di "Pubblico" (se volete, "People", "Persone"), valori che, anche in questo caso appaiono fortemente sinergici tra loro.

L'importanza del "Processo" organizzativo del nostro studio professionale e le relazioni con le "Persone" cioè collaboratori, clienti, colleghi.

In un periodo così complesso, dobbiamo avere la consapevolezza che questi due valori sintetizzano la possibilità di trasmettere e di percepire i concetti di affidabilità e fattività del nostro studio, delle nostre prestazioni: se tutti possono, il linea teorica e pratica, svolgere la nostra attività di consulenti, se in tanti possono praticare prezzi/onorari più vantaggiosi del nostro studio, se in tanti possono essere più performanti e magari "famosi" nella professione, senza dubbio possiamo fronteggiare e magari sopravanzare tutto ciò con l'affidabilità e la solidità delle nostre relazioni e della nostra organizzazione, elementi che possono certamente risultare i valori portanti di una differenza sostanziale atta a concretizzare il vantaggio competitivo a nostro favore, il motivo per il quale il nostro studio potrà risultare quello scelto dalla clientela.



Dalla consapevolezza del valore espresso per la nostra realtà di studio di questi sette elementi del marketing mix potremo ricavare qualche agevole indicazione per operare la migliore scelta di posizionamento e di proposta operativa per le nostre attività con la clientela di riferimento.

Napoli, 26 marzo 2021

Tabella: le "nuove" 7P del marketing mix

↓	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Prodotto:</u> <i>standardizzazione deprofessionalizzazione</i> • <u>Promozione:</u> <i>consapevolezza del messaggio</i> • <u>Prezzo:</u> <i>assenza di tariffe, il libero mercato</i> • <u>Place:</u> <i>si può lavorare ovunque valore studio, immagine</i> • <u>Percezione:</u> <i>assenza di riscontri concreti il cliente: tutto e subito</i>
↑	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Pubblico:</u> <i>le relazioni</i> • <u>Processo:</u> <i>il titolare, l'organizzazione</i>

Collaborazioni sportive

a cura di **Vincenzo Alliegro**

Dottore Commercialista




Norme nazionali nel settore dilettantistico e professionistico

Nel nostro ordinamento le collaborazioni sportive dilettantistiche e professionistiche sono previste rispettivamente all' art. 67 comma 1 lett. m e L.81/91. Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata possono erogare nell'ambito delle discipline sportive Coni, ad allenatori, istruttori, maestri, atleti, massaggiatori, dirigenti accompagnatori, per ogni esercizio i seguenti importi:

- da 0 a 10.000 euro, con nessun obbligo di versamento di imposta sia per le a.s.d. sia per le s.s.d.arl sia per il percipiente ;

- da 10.001 a 28.158,28 euro le a.s.d. e le s.s.d.arl devono versare una ritenuta di imposta del 23% oltre all'addizionale comunale ed addizionale regionale. Il percipiente riceve tali importi a titolo di imposta, specificando che se l'importo percepito sommato ad altri redditi supera lo scaglione irpef, verrà applicato agli altri redditi lo scaglione irpef superiore;
- oltre i 28.158,28 le a.s.d. e le s.s.d.arl devono versare una ritenuta di acconto del 23% oltre all'addizionale comunale ed all'addizionale regionale, il soggetto percipiente riceve tali importi a titolo di acconto, sommandoli ad altri eventuali redditi ed applicando quindi lo scaglione irpef di competenza.

È bene chiarire che il percipiente nel ricevere gli importi su indicati non deve essere titolare unicamente di tali redditi,





in quanto in tal caso l'ente di controllo potrebbe equiparare i redditi per prestazioni sportive a redditi di lavoro dipendente, sottoponendoli a tassazione superiore. Il soggetto percipiente ha l'obbligo di autocertificare alla a.s.d. o s.s.d.arl il superamento del limite di euro 10.000 ricevuti nell'esercizio. La L.289/02 dà la possibilità di applicare la normativa indicata anche nei confronti dei collaboratori amministrativi-gestionali, per i rapporti di collaborazione di natura non professionale resi in favore di a.s.d., s.s.d.arl, federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione e riguardanti attività di segreteria, raccolta iscrizioni - quote, tenuta cassa e contabilità.

Obbligo delle a.s.d. e delle s.s.d.arl è la certificazione ad i percipienti delle somme corrisposte, delle ritenute eventualmente effettuate e l'invio all'agenzia delle entrate entro il termine da quest'ultima stabilito, generalmente il 7 di marzo, delle certificazioni uniche, nonché comunicare all'agenzia delle entrate tramite il modello 770 i nominativi dei percipienti e le somme erogate.

La circolare n.1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che "La volontà del legislatore è quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportiva - dilettantistica una normativa speciale volta a favorire ed agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro".

I compensi sportivi dilettantistici in quanto redditi diversi, sono cumulabili con le indennità Naspi ed il beneficiario non è tenuto a darne comunicazione all'Inps, sono inoltre rilevanti per il calcolo del reddito familiare ai fini Isee e per gli assegni familiari, anche se di importo inferiore ai 10.000 euro annui.

Il Consiglio dei Ministri del 26/2/2021 ha approvato i cinque decreti delegati di riforma dello sport di cui alla L. 86/2019. Il decreto sul lavoro dilettantistico e professionistico entrerà in vigore il 1/7/2022.

In tale decreto viene fatta una netta distinzione tra prestazione amatoriale e lavoratore sportivo. L'art. 29 del decreto definisce amatori coloro che con la loro attività promuovono lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro. Vi è inoltre il divieto da parte dell'amatore di svolgere qualsiasi forma di lavoro con l'ente con il quale si effettua prestazione amatoriale, vi è l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, contro le malattie connesse all'attività amatoriale ed anche la responsabilità civile verso terzi. Gli emolumenti di cui all'art. 67 comma 1 lett. m vengono ridefiniti secondo la seguente modalità:

- a) indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa ;
- b) premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive ;
- c) importo non superiore al limite reddituale di euro 10.000 annui per percipiente.

L'art. 25 del decreto definisce lavoratori sportivi, gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara, senza distinzione di genere ed indipendentemente dal settore dilettantistico o professionistico, svolgenti l'attività sportiva a titolo oneroso, ad eccezione delle prestazioni amatoriali.

Gli emolumenti dell'attività di lavoro sportivo vengono definiti come segue :

- a) rapporto di lavoro subordinato;
- b) rapporto di lavoro autonomo;
- c) prestazione occasionale.

Vieni quindi formulata la nuova figura del lavoratore sportivo, ma è doveroso aggiungere che alcuni aspetti del decreto potrebbero subire in futuro, prima della sua attuazione, delle modificazioni. ■

Corriere del Commercialista

Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli - Tel.: 081 19810889 Fax 06 89281198
email: direzione@corrieredelcommercialista.it

Direttore Editoriale

Vincenzo Moretta

Direttore Responsabile

Giovanni Lucianelli

Comitato di Direzione

Liliana Speranza, Vincenzo Tiby, Matteo De Lise, Pier Luigi Vitelli, Fortuna Zinno

Comitato Scientifico

Achille Coppola, Immacolata Maria Lorenza Vasaturo, Francesca Giglio, Clelia Buccico, Giovanni Tomo, Arturo Capasso, Paola Coppola, Ciro Esposito, Roberto Vona, Mauro Sciarelli, Alessandro Sacrestano, Paolo Nagar, Aurelio Fedele, Maurizio Corciulo, Roberto Maglio


Hanno collaborato in questo numero:

Giuseppe Pedersoli, Paolo Longoni, Eugenio Alaio, Mario Bowinkel, Eduardo Maria Piccirilli, Vincenzo Alliegro, Marilena Nasti, Mauro Sciarelli

Progetto Grafico e impaginazione:

MY WAY RH ml

Il "**Corriere del Commercialista**" è una testata giornalistica iscritta al Registro stampa del Tribunale di Napoli al n° 5231 il 24 luglio 2001



www.corrieredelcommercialista.it